

EBA/GL/2017/06

20/09/2017

Orientamenti

in materia di pratiche di gestione del
rischio di credito e di rilevazione
contabile delle perdite attese su crediti
degli enti creditizi

1. Conformità e obblighi di comunicazione

Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n.1093/2010¹. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro 20.11.2017 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "EBA/GL/2017/06" da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

¹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione, destinatari e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti descrivono le corrette pratiche di gestione del rischio di credito per gli enti creditizi, associate all'attuazione e all'applicazione nel continuo di quadri contabili relativi alle perdite attese su crediti.
6. Inoltre, i presenti orientamenti forniscono alle autorità competenti linee guida per valutare l'efficacia di pratiche, politiche, processi e procedure di gestione del rischio di credito di un ente che incidano sui livelli dei fondi di accantonamento.

Ambito d'applicazione

7. I presenti orientamenti si applicano a determinate pratiche di gestione del rischio di credito degli enti creditizi che incidono sulla valutazione del rischio di credito e sul calcolo delle perdite attese su crediti e dei fondi di accantonamento relativi a esposizioni creditizie, ai sensi del quadro contabile applicabile. Inoltre, laddove consentito dal quadro contabile applicabile, i presenti orientamenti si applicano nel caso in cui il valore contabile dell'esposizione creditizia sia ridotto direttamente senza l'utilizzo di un fondo di accantonamento. I presenti orientamenti non stabiliscono ulteriori requisiti in merito alla determinazione delle perdite attese per il calcolo del capitale regolamentare.
8. I presenti orientamenti trovano fondamento nell'articolo 74 della direttiva 2013/36/UE², che stabilisce che gli enti sono tenuti a disporre di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio, e nell'articolo 79, lettere b) e c), della suddetta direttiva, secondo cui le autorità competenti sono tenute ad assicurare che gli enti dispongano di metodologie interne che consentano loro di valutare il rischio di credito delle esposizioni nei confronti di singoli debitori e a livello di portafoglio e che dispongano di sistemi efficaci per l'amministrazione e il monitoraggio continui dei portafogli e delle esposizioni soggetti al rischio di credito, anche al fine di identificare e gestire i crediti problematici e di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti adeguati, rispettivamente. Inoltre, l'articolo 88, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36 /UE sancisce il principio secondo cui "l'organo di gestione deve garantire l'integrità dei sistemi di contabilità e di rendicontazione finanziaria, compresi i controlli finanziari e operativi e l'osservanza delle disposizioni legislative e delle

² Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

norme pertinenti". Infine, come stabilito nell'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono applicare misure di vigilanza, incluse quelle che chiedano agli enti creditizi il rafforzamento di dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto conformemente agli articoli 73 e 74 (articolo 104, paragrafo 1, lettera b)), l'applicazione di una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri (articolo 104, paragrafo 1, lettera d)).

9. Gli orientamenti di cui alla sezione 4.3 si applicano unicamente agli enti creditizi che predispongano il proprio bilancio in conformità degli International Financial Reporting Standards® ("principi IFRS®"), adottati in conformità del regolamento (CE) 1606/2002³ e per i quali si applica l'IFRS 9 *Strumenti finanziari* ("IFRS 9").
10. Per gli enti creditizi ai quali non si applicano i quadri contabili relativi alle perdite attese su crediti, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione l'applicazione degli aspetti dei presenti orientamenti relativi alle pratiche di gestione del rischio di credito, se del caso, nell'ambito del quadro contabile applicabile.
11. Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti di credito rispettino i presenti orientamenti su base individuale, subconsolidata e consolidata, in conformità dell'articolo 109 della direttiva 2013/36/UE.
12. Gli orientamenti di cui alla sezione 4.4 dovrebbero essere considerati complementari e volti a specificare ulteriormente il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) di cui all'articolo 97 e all'articolo 107, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, in particolare per quanto concerne la valutazione della gestione e del controllo dei rischi di credito e la contabilità delle perdite attese su credito. Le autorità competenti dovrebbero pertanto rispettare gli orientamenti di cui alla sezione 4.4, in linea con gli orientamenti dell'ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)⁴.

Destinatari

13. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010.
14. Gli orientamenti di cui alle sezioni 4.1, 4.2 e 4.3 sono altresì rivolti agli enti creditizi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013⁵.

³ Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1)

⁴ ABE/GL/2014/13.

⁵ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pagg. 1-337).

Definizioni

15. Salvo altrimenti specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2013/36/UE, nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nell'IFRS 9 hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti. In aggiunta, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le definizioni riportate di seguito.

Fondi di accantonamento	L'ammontare degli accantonamenti per perdite su crediti per l'esposizione creditizia riportato nello stato patrimoniale dell'ente creditizio, in conformità del quadro contabile applicabile.
Esposizioni creditizie	Contratti di garanzia finanziaria, finanziamenti e impegni all'erogazione di finanziamenti cui si applica un quadro contabile relativo alle perdite attese su crediti ⁶ .
Rettifiche temporanee di un fondo di accantonamento	Le rettifiche di un fondo di accantonamento effettuate per tener conto delle circostanze laddove risulti evidente che i fattori di rischio, reali o attesi, non sono stati considerati nel processo di rating e di modellizzazione del rischio di credito alla data di riferimento del bilancio.

⁶ L'ambito di applicazione degli orientamenti dell'ABE può essere diverso da quello delle disposizioni in materia di riduzione di valore, ai sensi del quadro contabile applicabile. Ad esempio, l'ambito di applicazione degli orientamenti dell'ABE è più ristretto rispetto a quello di cui all'IFRS 9.

3. Attuazione

Data di applicazione

16. I presenti orientamenti dovrebbero essere attuati all'inizio del primo periodo contabile con data 1 gennaio 2018 o successiva.

4. Orientamenti in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese su crediti

4.1 Disposizioni generali

4.1.1 Applicazione dei principi di proporzionalità, rilevanza e simmetria

17. Gli enti creditizi dovrebbero osservare i presenti orientamenti in modo appropriato alla loro dimensione e organizzazione interna nonché alla natura, portata e complessità delle loro attività e dei loro portafogli e, più in generale, a tutti gli altri aspetti e circostanze rilevanti per l'ente creditizio (e per il gruppo, se del caso, a cui l'ente appartiene). L'utilizzo di metodi proporzionati e disegnati in modo adeguato non dovrebbe compromettere la corretta attuazione dei quadri contabili relativi alle perdite attese su crediti.
18. Gli enti creditizi dovrebbero altresì tenere debitamente conto dell'applicazione del principio di materialità. Tuttavia, i singoli portafogli o esposizioni non dovrebbero essere considerati non materiali laddove, cumulativamente, rappresentino un'esposizione materiale per l'ente creditizio. Inoltre, la materialità non deve essere valutata unicamente sulla base dell'impatto potenziale sul conto economico alla data di bilancio. Ad esempio, grandi portafogli di esposizioni creditizie, quali i mutui immobiliari, sarebbero generalmente considerati materiali benché siano caratterizzati da elevate garanzie reali.
19. Durante il disegno o l'attuazione di una metodologia relativa alle perdite attese su crediti, è importante assicurarsi che non vi siano distorsioni per quanto riguarda la proporzionalità o la materialità.
20. La rilevazione tempestiva di fondi di accantonamento e di deterioramenti del credito non dovrebbe essere ritardata, fatto salvo il fatto che i quadri contabili relativi alle perdite attese su crediti siano simmetrici in modo tale da richiedere che le successive modifiche (sia deterioramenti, sia miglioramenti) al profilo di rischio di credito di un debitore vengano considerate nel calcolo dei fondi.

4.1.2 Considerazione di informazioni ragionevoli e dimostrabili

21. Gli enti creditizi dovrebbero prendere in considerazione una vasta gamma di informazioni durante l'applicazione dei modelli contabili relativi alle perdite attese su crediti. Le informazioni considerate dovrebbero essere rilevanti per la valutazione del rischio di credito e per il calcolo delle perdite attese su crediti riguardante la specifica esposizione creditizia in

esame; inoltre, dovrebbero includere dati relativi a eventi passati, condizioni attuali e previsioni di condizioni economiche future. Inoltre, anche le informazioni incluse nella valutazione del rischio di credito e nel calcolo delle perdite attese su crediti dovrebbero essere ragionevoli e dimostrabili. Gli enti creditizi dovrebbero utilizzare la propria esperienza valutativa in materia di credito per individuare le informazioni rilevanti di cui tenere conto e per determinare se dette informazioni siano da considerarsi ragionevoli e dimostrabili. Le informazioni ragionevoli e dimostrabili dovrebbero basarsi su fatti pertinenti e solide valutazioni.

4.1.3 Considerazione di informazioni prospettiche

22. Al fine di assicurare una rilevazione tempestiva delle perdite su crediti, gli enti creditizi dovrebbero considerare informazioni prospettiche, compresi i fattori macroeconomici. Per la considerazione delle informazioni prospettiche, gli enti creditizi dovrebbero applicare solide valutazioni, in linea con metodi generalmente accettati per l'analisi e la previsione economica, e supportate da un quantitativo sufficiente di dati.
23. Gli enti creditizi dovrebbero essere in grado di dimostrare l'utilizzo di informazioni pertinenti, ragionevoli e dimostrabili nel processo di valutazione e di calcolo delle perdite attese su crediti. Gli enti creditizi dovrebbero applicare la propria esperienza valutativa in materia di credito alla considerazione degli scenari futuri e tenere conto delle possibili conseguenze del verificarsi o meno di determinati eventi e del relativo impatto sul calcolo delle perdite attese su crediti. Non dovrebbero essere escluse informazioni da tale processo semplicemente perché la probabilità che un evento si verifichi è minima o perché l'effetto di tale evento sul rischio di credito o sull'ammontare delle perdite attese su crediti è incerto. In alcune circostanze, le informazioni pertinenti alla valutazione e al calcolo del rischio di credito potrebbero non essere ragionevoli e dimostrabili; in tal caso dovrebbero essere escluse dal processo di valutazione e di calcolo delle perdite attese su crediti. Data la natura eccezionale di tali circostanze, gli enti creditizi dovrebbero fornire una giustificazione valida e adeguatamente documentata.
24. Le informazioni utilizzate dovrebbero comprendere una considerazione imparziale dei fattori rilevanti e del loro impatto sul merito di credito e sui mancati incassi. I fattori rilevanti includono quelli intrinseci alla banca e alla sua attività o derivanti da condizioni esterne.

4.2 Principi in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e rilevazione contabile delle perdite attese su crediti

4.2.1 Principio 1 – Responsabilità dell’organo di gestione e dell’alta dirigenza

L’organo di gestione⁷ e l’alta dirigenza di un ente creditizio hanno la responsabilità di assicurare che quest’ultimo disponga di adeguate pratiche di gestione del rischio di credito, incluso un efficace sistema di controllo interno, per determinare in modo coerente adeguati fondi di accantonamento, conformemente alle politiche e alle procedure applicate dall’ente creditizio, al quadro contabile applicabile e ai rilevanti orientamenti di vigilanza.

25. L’organo di gestione dell’ente creditizio dovrebbe essere responsabile dell’approvazione e della revisione periodica della strategia di gestione del rischio di credito dell’ente creditizio e dei principali processi e politiche di identificazione, calcolo, valutazione, monitoraggio, segnalazione e mitigazione del rischio di credito, in linea con la propensione al rischio determinata dall’organo di gestione. Inoltre, per limitare il rischio generato dalle esposizioni creditizie nei confronti dei depositanti e, più in generale, la stabilità finanziaria, l’organo di gestione di un ente creditizio dovrebbe richiedere che l’alta dirigenza adotti e rispetti buone pratiche di concessione del credito⁸.
26. Per adempiere a tali responsabilità, l’organo di gestione dovrebbe richiedere all’alta dirigenza di:
- sviluppare e mantenere processi adeguati, che dovrebbero essere sistematicamente e coerentemente applicati, per determinare adeguati fondi di accantonamento conformemente al quadro contabile applicabile;
 - istituire e attuare un efficace sistema di controllo interno per la valutazione e la misurazione del rischio di credito; segnalare periodicamente i risultati dei processi di valutazione e misurazione del rischio di credito, incluse le stime relative ai fondi a copertura delle perdite attese su crediti;
 - stabilire, attuare e, se necessario, aggiornare politiche e procedure adeguate per tenere informato il personale competente interno rispetto al processo di valutazione e di misurazione del rischio di credito, in particolare il personale interessato da tale processo.

⁷ Gli organi di gestione possono assumere strutture diverse negli Stati membri dell’UE. In alcuni Stati membri è diffusa una struttura ad un livello, ossia le funzioni di supervisione e gestione dell’organo di gestione sono esercitate all’interno di un unico organo. In altri Stati membri è frequente una struttura a due livelli, che prevede la creazione di due organi indipendenti, l’uno preposto alla funzione di gestione e l’altro alla sorveglianza di tale funzione.

⁸ Nell’aprile 2012, il Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB) ha pubblicato i principi relativi alle buone pratiche di sottoscrizione di mutui ipotecari per immobili ad uso residenziale (Principles for sound residential mortgage underwriting practices), che mirano a fornire un quadro per le giurisdizioni al fine di stabilire norme minime di sottoscrizione accettabili per le esposizioni creditizie immobiliari (disponibile al seguente link: www.financialstabilityboard.org/publications/r_120418.pdf). L’ABE ha pubblicato gli Orientamenti sulla valutazione del merito creditizio (ABE/GL/2015/11), che riguardano alcuni dei principi dell’FSB e sono a essi conformi.

L'alta dirigenza dovrebbe essere responsabile dell'attuazione della strategia di rischio di credito approvata dall'organo di gestione e dello sviluppo dei suddetti processi e politiche.

27. Un sistema di controllo interno efficace per la valutazione e il calcolo del rischio di credito dovrebbe comprendere:

- a. misure per il rispetto di leggi, regolamenti, politiche e procedure interne vigenti;
- b. misure per assicurare il controllo dell'integrità delle informazioni utilizzate e garantire in modo ragionevolmente certo che i fondi di accantonamento rilevati in bilancio dall'ente creditizio e nelle relazioni presentate all'autorità competente siano redatti in conformità del quadro contabile applicabile e dei requisiti di vigilanza pertinenti;
- c. processi di valutazione e calcolo del rischio di credito ben definiti, indipendenti dalla funzione di erogazione (ma che ne tiene adeguatamente conto), che contengano:
 - i. un efficace sistema di rating del rischio di credito, applicato in modo coerente, che effettui differenziazioni accurate in base alle caratteristiche del rischio di credito, individui rapidamente i cambiamenti nel rischio di credito e proponga azioni adeguate;
 - ii. un processo efficace per garantire che tutte le informazioni rilevanti, ragionevoli e dimostrabili, incluse quelle prospettive, siano adeguatamente prese in considerazione nella valutazione del rischio di credito e nel calcolo delle perdite attese su crediti. Ciò include la tenuta di relazioni appropriate, informazioni dettagliate sulle revisioni effettuate nonché identificazione e descrizione dei ruoli e delle responsabilità del personale coinvolto;
 - iii. una politica di valutazione che garantisca che la misurazione delle perdite attese su crediti si verifichi a livello di esposizione creditizia individuale e, quando necessario per calcolare adeguatamente le perdite attese su crediti, conformemente al quadro contabile applicabile, a livello di portafoglio collettivo raggruppando le esposizioni in base alle caratteristiche di rischio di credito comuni individuate;
 - iv. un efficace processo di convalida dei modelli per garantire che i modelli di valutazione e calcolo del rischio di credito siano in grado di generare, in modo costante, stime accurate, coerenti e imparziali. Ciò include l'istituzione di politiche e procedure che definiscano la struttura di responsabilità e di segnalazione del processo di convalida dei modelli, le regole interne per la valutazione e l'approvazione delle modifiche ai modelli e la segnalazione dell'esito del modello di convalida;
 - v. comunicazione e coordinamento chiari e formali tra il personale dell'ente creditizio responsabile del rischio di credito, quello responsabile della reportistica finanziaria, l'alta dirigenza, l'organo di gestione e altre parti che possano essere coinvolte nella valutazione del rischio di credito e nella misurazione delle perdite attese su crediti.

Ciò dovrebbe riflettersi in politiche e procedure scritte, relazioni di gestione e verbali delle commissioni coinvolte, quali i comitati dell'organo di gestione o dell'alta dirigenza; e

- d. una funzione di audit interno⁹ che:
- i. valuti in modo indipendente l'efficacia dei sistemi e dei processi di valutazione e di misurazione del rischio di credito dell'ente creditizio, incluso il sistema di rating del rischio di credito; e
 - ii. formuli raccomandazioni per affrontare eventuali debolezze individuate durante tale valutazione.

4.2.2 Principio 2 – Adeguate metodologie relative alle perdite attese su crediti

Gli enti creditizi dovrebbero adottare, documentare e aderire a politiche che includano metodologie, procedure e controlli adeguati per valutare il rischio di credito su tutte le esposizioni creditizie. Il calcolo dei fondi di accantonamento dovrebbe basarsi su tali metodologie e permettere la rilevazione appropriata e tempestiva delle perdite attese su crediti, conformemente al quadro contabile applicabile.

28. Il processo di valutazione e di calcolo dei rischi di credito dovrebbe fornire le informazioni necessarie affinché l'alta dirigenza applichi la propria esperienza valutativa in materia di rischio di credito delle esposizioni creditizie e delle relative perdite attese su crediti.
29. Gli enti creditizi dovrebbero, nella misura massima possibile, sfruttare e integrare processi, sistemi, strumenti e dati comuni utilizzati all'interno di un ente creditizio per determinare se, quando e in quali termini il credito debba essere concesso, monitorare il rischio di credito e calcolare i fondi di accantonamento per fini sia di contabilità sia di adeguatezza patrimoniale.
30. Le metodologie relative ai fondi di accantonamento dell'ente creditizio devono documentare chiaramente le definizioni dei termini chiave relativi alla valutazione del rischio di credito e al calcolo delle perdite attese su crediti (ad es. tassi di perdita e di migrazione, eventi di perdita e default). Laddove vengano utilizzati diversi termini, informazioni o ipotesi nelle diverse aree funzionali (quali contabilità, adeguatezza patrimoniale e gestione dei rischi di credito), la logica che sottende a queste differenze dovrebbe essere documentata e approvata dall'alta dirigenza. Le informazioni e le ipotesi utilizzate per le stime relative alle perdite attese su crediti dovrebbero essere riviste e aggiornate come previsto dal quadro contabile applicabile.
31. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di processi e sistemi opportuni per identificare, misurare, valutare, monitorare, segnalare e mitigare adeguatamente il livello del rischio di credito. Nel passaggio al modello contabile basato sulle perdite attese su crediti, i processi e i sistemi esistenti dovrebbero essere valutati e, se necessario, modificati per raccogliere e

⁹ Articolo 74 della direttiva 2013/36/UE e Orientamenti ABE sull'organizzazione interna (GL 44).

analizzare le informazioni pertinenti che influenzano la valutazione del rischio di credito e il calcolo delle perdite attese su crediti.

32. Gli enti creditizi dovrebbero adottare e osservare politiche e procedure scritte che descrivano i sistemi e i controlli del rischio di credito utilizzati nelle loro metodologie di valutazione del rischio creditizio e la separazione di ruoli e responsabilità dell'organo di gestione e dell'alta dirigenza dell'ente creditizio.
33. Metodologie adeguate per la valutazione del rischio di credito e il calcolo del livello dei fondi di accantonamento (soggette al tipo di esposizione, ad esempio al dettaglio o all'ingrosso) dovrebbero, in particolare:
 - a. includere un processo robusto, progettato per dotare l'ente creditizio della capacità di individuare livello, natura e determinanti del rischio di credito, al momento della rilevazione iniziale dell'esposizione creditizia, per assicurare che eventuali modifiche al rischio di credito possano essere individuate e quantificate;
 - b. includere criteri per tenere debitamente conto dell'impatto delle informazioni prospettiche, inclusi i fattori macroeconomici. Indipendentemente dal fatto che la valutazione del rischio di credito sia condotta su base collettiva o individuale, un ente creditizio dovrebbe essere in grado di dimostrare che tale considerazione è stata effettuata al fine di evitare ritardi nella rilevazione delle perdite attese su crediti. Tali criteri dovrebbero portare all'individuazione di fattori che incidono sul rimborso, sia in relazione a incentivi, disponibilità o capacità del prestatore di adempiere agli obblighi contrattuali, sia in relazione a termini e condizioni dell'esposizione creditizia. I fattori economici considerati (quali i tassi di disoccupazione o di occupazione) dovrebbero essere rilevanti ai fini della valutazione e, a seconda delle circostanze, ciò può verificarsi a livello internazionale, nazionale, regionale o locale;
 - c. per le esposizioni valutate collettivamente, includere una descrizione della motivazione alla base del raggruppamento di portafogli di esposizioni con caratteristiche di rischio di credito comuni;
 - d. individuare e documentare i metodi di valutazione e calcolo relativi alle perdite attese su crediti (quali metodo di tasso di perdita, metodo di probabilità di default (PD)/perdita in caso di default (LGD) o altro metodo) da applicare a ciascuna esposizione o portafoglio;
 - e. documentare le ragioni per cui il metodo selezionato è ritenuto appropriato, soprattutto se vengono applicati diversi metodi di misurazione delle perdite attese su crediti a diversi portafogli e tipi di esposizioni individuali. Gli enti creditizi dovrebbero essere in grado di indicare alle autorità competenti la motivazione di eventuali modifiche al metodo di calcolo (ad esempio, il passaggio da un metodo di tasso di perdita a un metodo PD/LGD) e gli impatti significativi di tali modifiche;

- f. documentare:
- i. input, dati e ipotesi utilizzati nel processo di stima dei fondi di accantonamento, quali tassi di perdita storici, stime di PD/LGD e previsioni economiche;
 - ii. come viene determinata la durata di un'esposizione o di un portafoglio (compreso il modo in cui sono stati considerati default e pagamenti anticipati attesi);
 - iii. il periodo di tempo in cui vengono valutate le perdite storiche;
 - iv. eventuali rettifiche necessarie per la stima delle perdite attese su crediti, conformemente al quadro contabile applicabile. Ad esempio, se le condizioni economiche attuali e previste sono diverse da quelle del periodo di stima storico utilizzato, si dovrebbero apportare rettifiche in linea con le suddette differenze. Inoltre, un ente creditizio può aver registrato poche o nessuna perdita effettiva nel periodo storico analizzato; tuttavia, le condizioni attuali o previste possono differire dalle condizioni di cui al periodo storico e dovrebbe essere valutato l'impatto di tali modifiche sulle perdite attese su crediti;
- g. includere un processo di valutazione dell'adeguatezza di ipotesi e input significativi rispetto al metodo di calcolo scelto per le perdite attese su crediti. La base degli input e delle ipotesi utilizzati nel processo di stima dei fondi di accantonamento dovrebbe generalmente essere coerente da periodo a periodo. Laddove gli input e le ipotesi o la base degli stessi cambino, la motivazione dovrebbe essere documentata;
- h. individuare le situazioni che generalmente portano a modifiche dei metodi di calcolo delle perdite attese su crediti, degli input o delle ipotesi da periodo a periodo (ad esempio, un ente creditizio può dichiarare che un finanziamento precedentemente valutato su base collettiva utilizzando un metodo PD/LGD può essere rimosso ed essere valutato individualmente utilizzando il metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa a seguito della ricezione di nuove informazioni relative al prestatore, come ad esempio la perdita di occupazione);
- i. considerare i fattori interni ed esterni pertinenti che possono influenzare le stime delle perdite attese su crediti, quali criteri di concessione del credito applicati a un'esposizione creditizia all'erogazione e i cambiamenti relativi a fattori industriali, geografici, economici e politici;
- j. analizzare come sono determinate le stime delle perdite attese su crediti (ad esempio, analisi delle migrazioni o dei tassi storici di perdita come punto di partenza, adeguate sulla base delle informazioni relative alle condizioni attuali e previste). Nell'effettuare una stima delle perdite attese su crediti, un ente creditizio dovrebbe avere una visione imparziale delle incertezze e dei rischi relativi alle sue attività di finanziamento;
- k. individuare i fattori considerati per stabilire opportuni periodi storici nei quali valutare le perdite storiche. Un ente creditizio dovrebbe conservare un quantitativo sufficiente di dati

- relativi alle perdite storiche per fornire un'analisi significativa delle proprie perdite su crediti storiche, da utilizzarsi come punto di partenza per valutare il livello dei fondi di accantonamento su base collettiva o individuale;
- l. determinare la misura in cui il valore delle garanzie reali e di altre attenuazioni del rischio di credito influenzi le perdite attese su crediti;
 - m. delineare le politiche e le procedure dell'ente creditizio rispetto a cancellazioni e recuperi;
 - n. richiedere che analisi, stime, revisioni e altre attività/processi che influenzano o derivano dal processo di valutazione e calcolo del rischio di credito siano eseguiti da personale competente e ben addestrato nonché approvati da personale indipendente rispetto alle attività di concessione del credito dell'ente creditizio. Tali input e output da parte delle suddette funzioni dovrebbero essere ben documentati e la documentazione dovrebbe includere spiegazioni chiare a supporto di analisi, stime e revisioni;
 - o. documentare i metodi utilizzati per la convalida dei modelli per il calcolo delle perdite attese su crediti (ad esempio i test retrospettivi);
 - p. assicurare che le stime relative alle perdite attese su crediti incorporino in modo appropriato informazioni prospettive, compresi fattori macroeconomici, che non siano già state incluse in fondi di accantonamento calcolati sulla base di un'esposizione individuale. Ciò può richiedere che i responsabili facciano ricorso alla propria esperienza valutativa in materia di credito per considerare le tendenze più ampie dell'intero portafoglio crediti, delle modifiche del modello di business dell'ente creditizio, dei fattori macroeconomici ecc.; e
 - q. richiedere un processo per valutare l'adeguatezza generale dei fondi di accantonamento in conformità del relativo quadro contabile, compresa una revisione regolare dei modelli delle perdite attese su crediti.
34. Il processo di identificazione del rischio di credito dell'ente creditizio dovrebbe garantire che si identifichino regolarmente i fattori che influenzano i cambiamenti nel rischio di credito e nelle stime delle perdite attese su crediti. Inoltre, la considerazione del rischio di credito inerente a nuovi prodotti e attività dovrebbe costituire una parte fondamentale del processo di identificazione del rischio di credito, della valutazione del rischio di credito e del calcolo delle perdite attese su crediti.
35. L'alta dirigenza dovrebbe prendere in considerazione fatti e circostanze rilevanti, incluse informazioni prospettive, che potrebbero far sì che le perdite attese su crediti differiscano dall'esperienza storica e che possano incidere sul rischio di credito e sulla piena recuperabilità dei flussi di cassa.
36. Per quanto riguarda i fattori legati a tipo, capacità e capitale dei prenditori, termini delle esposizioni creditizie e valori delle attività costituite in garanzia, nonché altre attenuazioni del

rischio di credito che possano influenzare la piena recuperabilità dei flussi di cassa, un ente creditizio dovrebbe (a seconda del tipo di esposizione) considerare quanto segue:

- a. le proprie politiche e procedure di prestito, incluse regole di concessione e condizioni di prestito in vigore al momento della rilevazione iniziale dell'esposizione creditizia del prestatore, e se l'esposizione creditizia sia stata originata in virtù di un'eccezione a tale politica. La politica di prestito dell'ente creditizio dovrebbe includere informazioni dettagliate sulle sue regole di concessione nonché gli orientamenti e le procedure che indirizzano il processo di approvazione del prestito dell'ente creditizio;
 - b. le fonti di reddito ricorrente del prestatore disponibili per far fronte ai pagamenti programmati;
 - c. la capacità di un prestatore di generare flussi di cassa sufficienti per la durata dello strumento finanziario;
 - d. il livello complessivo di leva finanziaria del prestatore e le aspettative di cambiamento della leva finanziaria;
 - e. gli incentivi o la volontà dei prestatori di adempiere ai propri obblighi;
 - f. le attività non vincolate¹⁰ che il prestatore può costituire in garanzia sul mercato o bilateralmente per raccogliere fondi e le aspettative di cambiamento del valore di tali attività;
 - g. eventi una tantum ragionevolmente possibili e comportamenti ricorrenti che possano influenzare la capacità del prestatore di adempiere agli obblighi contrattuali; e
 - h. valutazioni tempestive del valore delle garanzie reali e considerazione di fattori che possono influenzare il valore futuro delle stesse (tenendo presente che i valori delle garanzie reali influiscono direttamente sulle stime delle perdite in caso di default).
37. Qualora possano incidere sulla capacità dell'ente creditizio di recuperare gli importi dovuti, gli enti creditizi dovrebbero considerare i fattori relativi al proprio modello di business e alle condizioni macroeconomiche attuali e previste, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- a. la concorrenza e i requisiti legali e normativi;
 - b. le tendenze del volume complessivo del credito dell'ente;

¹⁰ Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/79 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica, relativamente ad attività vincolate, modello unico di punti di dati (DPM) e regole di convalida, il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- c. il profilo complessivo del rischio di credito delle esposizioni creditizie dell'ente creditizio e le aspettative relative ai cambiamenti dello stesso;
 - d. la concentrazione del credito verso i prenditori per tipo di prodotto, segmento o mercato geografico;
 - e. le aspettative rispetto a pratiche di riscossione, cancellazione e recupero;
 - f. la qualità del sistema di revisione dei rischi di credito dell'ente creditizio e il livello di sorveglianza da parte dell'ente di gestione e dell'alta dirigenza dell'ente creditizio; e
 - g. altri fattori che possano influenzare le perdite attese su crediti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le aspettative relative alle variazioni di tassi di disoccupazione, del prodotto interno lordo, dei tassi di interesse di riferimento, dell'inflazione, delle condizioni di liquidità o della tecnologia.
38. Le metodologie adeguate per la valutazione del rischio di credito dovrebbero considerare i diversi scenari potenziali e non fare affidamento esclusivamente su considerazioni soggettive, distorte o troppo ottimistiche. Gli enti creditizi dovrebbero sviluppare e documentare i propri processi per individuare scenari rilevanti da utilizzare nella stima delle perdite attese su crediti. In particolare:
- a. gli enti creditizi dovrebbero dimostrare e documentare come le stime delle perdite attese su crediti varierebbero al variare degli scenari, includendo le modifiche alle condizioni esterne pertinenti che potrebbero influenzare le stime relative alle perdite attese su crediti o le componenti di calcolo delle perdite attese su crediti (come i parametri PD e LGD);
 - b. gli enti creditizi dovrebbero disporre di un processo documentato per determinare l'orizzonte temporale degli scenari e, se del caso, la modalità di calcolo delle perdite attese su crediti per esposizioni la cui durata supera il periodo coperto dalle previsioni economiche utilizzate;
 - c. gli scenari possono essere sviluppati internamente o possono essere esternalizzati. Per gli scenari sviluppati internamente, gli enti creditizi dovrebbero avvalersi di una varietà di esperti, quali esperti in materia di rischi, economisti, dirigenti aziendali e membri dell'alta dirigenza, che assistano nella selezione di scenari rilevanti per il profilo di esposizione al rischio di credito degli enti creditizi. Per gli scenari esternalizzati, gli enti creditizi dovrebbero assicurarsi che il fornitore esterno adegui gli scenari in modo da rispecchiare il profilo di esposizione al rischio di credito aziendale degli enti creditizi, in quanto gli enti creditizi sono responsabili di tali scenari;
 - d. dovrebbero essere effettuati test retrospettivi per assicurare che i fattori economici più rilevanti che incidono sull'esigibilità e sul rischio di credito siano considerati e incorporati nelle stime relative alle perdite attese su crediti; e

- e. laddove siano disponibili indicatori di mercato (quali credit default swap, CDS), l'alta dirigenza può considerarli in quanto valore di riferimento valido per verificare la coerenza delle proprie valutazioni.
39. Sebbene un ente creditizio non sia tenuto a individuare o modellare ogni scenario possibile attraverso simulazioni di scenari, durante l'elaborazione di stime relative alle perdite attese su crediti dovrebbe prendere in considerazione tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili rilevanti per prodotto, prenditore, modello di business o contesto economico e normativo. Durante l'elaborazione di tali stime per scopi di bilancio, gli enti creditizi dovrebbero considerare quanto notato e appreso durante attività simili già effettuate per scopi regolamentari (anche se gli scenari riportati non sono destinati a essere utilizzati direttamente a fini contabili). Le informazioni prospettiche, inclusi le previsioni economiche e i relativi fattori di rischio di credito utilizzati per le stime delle perdite attese su crediti, dovrebbero essere coerenti con i dati di altre stime rilevanti effettuate in bilanci, bilanci preventivi, piani strategici e di capitalizzazione e con altre informazioni utilizzate per la gestione e il reporting all'interno di un ente creditizio.
40. Nella determinazione del prezzo delle esposizioni creditizie, l'alta dirigenza dovrebbe essere in grado di dimostrare di comprendere e considerare in modo adeguato i rischi intrinseci. Gli enti creditizi dovrebbero prestare particolare attenzione alle seguenti fattispecie, potenzialmente indicative di stime inadeguate di perdite attese su crediti:
- a. la concessione di crediti ai prenditori sulla base di flussi di reddito deboli (che potrebbero diventare non ricorrenti in caso di congiuntura negativa) o senza documentazione o mediante una verifica limitata delle fonti di reddito del prenditore;
 - b. elevati flussi di rimborso del debito in relazione ai flussi di cassa attesi netti disponibili del prenditore;
 - c. piani di rimborso flessibili, compresi annullamenti di pagamento, il rimborso dei soli interessi (interest-only) e piani di ammortamento negativo;
 - d. per finanziamenti di immobili o altre attività, prestiti di importi pari o superiori al valore della proprietà finanziata o che non forniscano un adeguato margine di garanzie reali;
 - e. indebiti aumenti delle modifiche relative a esposizioni creditizie dovute a difficoltà finanziarie del prenditore¹¹ o rinegoziazione/modifica delle esposizioni creditizie per altre ragioni (ad esempio le pressioni concorrenziali subite dagli enti creditizi);

¹¹ Si veda il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/227 della Commissione, del 9 gennaio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 41, 20.2.2015, pag. 1) che stabilisce definizioni specifiche di tolleranza ed esposizioni deteriorate.

- f. elusione dei requisiti di classificazione e rating, inclusi rinegoziazione, rifinanziamento o riclassifica delle esposizioni creditizie;
 - g. indebiti aumenti del volume del credito, in particolare in relazione all'aumento del volume del credito da parte di altri prestatori nello stesso mercato; e
 - h. aumento di volume e gravità di credito scaduto, di scarsa qualità e deteriorato.
41. Le politiche contabili degli enti creditizi e la loro metodologia relativa ai fondi di accantonamento dovrebbero includere criteri per (a) rinegoziare/modificare le esposizioni creditizie a causa di difficoltà finanziarie o altri motivi, tenendo conto anche delle specifiche definizioni di tolleranza stabilite nell'allegato V, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione e b) il trattamento delle esposizioni creditizie deteriorate acquisite o originate, come definito nel quadro contabile applicabile:
- a. Gli enti creditizi dovrebbero tener conto dei seguenti criteri in materia di rinegoziazione/modifica delle esposizioni creditizie:
 - i. La metodologia relativa ai fondi di accantonamento dovrebbe permettere agli enti creditizi di effettuare una valutazione del rischio di credito e un calcolo delle perdite attese su crediti che siano solidi, in modo che il livello del fondo continui a rispecchiare l'esigibilità dell'esposizione rinegoziata/modificata, indipendentemente dal fatto che l'attività originale sia stata cancellata ai sensi del quadro contabile applicabile.
 - ii. Le rinegoziazioni/modifiche non dovrebbero portare automaticamente alla conclusione che vi sia stata una diminuzione immediata del rischio di credito dell'esposizione. Qualsiasi diminuzione del livello del fondo di accantonamento riportata in virtù del miglioramento del rischio di credito dovrebbe essere sostenuta da forti prove. I clienti dovrebbero dimostrare regolarmente pagamenti soddisfacenti durante un periodo di tempo ragionevole prima che il rischio di credito sia considerato diminuito, tenendo conto inoltre dei requisiti pertinenti per le esposizioni nel periodo di prova, come definito nell'allegato V, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 680/2014 della Commissione.
 - iii. Gli enti creditizi dovrebbero valutare attentamente se la riscossione del capitale del prestito sia assicurata in modo ragionevolmente certo laddove il rimborso avvenga unicamente sotto forma di rimborsi degli interessi (interest-only), a seguito di una rinegoziazione o modifica. Inoltre, ulteriori ritardi previsti nel pagamento di tali flussi di cassa possono dimostrare che il rischio di credito non è migliorato e pertanto il livello delle perdite attese su crediti dovrebbe essere rivalutato attentamente.
 - iv. Le metodologie dovrebbero altresì invitare il personale responsabile della concessione del credito a comunicare prontamente alla funzione contabilità dell'ente eventuali rinegoziazioni o modifiche alle esposizioni per garantire la corretta

contabilizzazione delle stesse. Per rinegoziazioni e modifiche più complesse, il personale responsabile della concessione del credito e la funzione contabilità dovrebbero comunicare costantemente.

- b. Gli enti creditizi dovrebbero tener conto dei seguenti criteri in materia di esposizioni creditizie deteriorate acquistate o originate:
- i. La metodologia dovrebbe consentire un'adeguata identificazione e contabilizzazione dei finanziamenti relativi a crediti deteriorati acquistati o originati.
 - ii. Le stime dei flussi di cassa per queste esposizioni creditizie dovrebbero essere esaminate a ogni periodo di segnalazione e aggiornate quando necessario. Tali aggiornamenti dovrebbero essere correttamente supportati e documentati nonché approvati dall'alta dirigenza.

4.2.3 Principio 3 – Processo di rating del rischio di credito e raggruppamento

Un ente creditizio dovrebbe disporre di un processo di rating del rischio di credito per raggruppare adeguatamente le esposizioni creditizie sulla base delle caratteristiche di rischio di credito comuni.

Processo di rating del rischio di credito

42. Nell'ambito del processo di valutazione del rischio di credito, gli enti creditizi dovrebbero disporre di procedure e sistemi di informazione completi per controllare la qualità delle proprie esposizioni creditizie. Questi includono un efficace processo di rating del rischio di credito che registri livello, natura e determinanti di detto rischio di credito che possono manifestarsi nel tempo, al fine di garantire in modo ragionevolmente certo che tutte le esposizioni creditizie siano adeguatamente monitorate e che i fondi a copertura delle perdite attese su crediti siano adeguatamente calcolati.
43. Il processo di valutazione del rischio di credito dovrebbe includere una funzione di revisione indipendente. L'assegnazione iniziale delle classi di rischio di credito alle esposizioni e il loro aggiornamento continuo da parte di personale responsabile dell'erogazione del credito dovrebbero essere oggetto di revisione da parte della funzione indipendente a essa preposta.
44. Gli enti creditizi dovrebbero tener conto di una serie di criteri per l'assegnazione della classe di rischio di credito al momento del rilevamento iniziale di un'esposizione creditizia, inclusi, nella misura del caso, tipo di prodotto, termini e condizioni, tipo e importo delle garanzie reali, caratteristiche del prenditore, geografia, o una combinazione di questi.
45. Quando le classi di rischio di credito assegnate vengono modificate, a livello di portafoglio o individualmente, gli enti creditizi dovrebbero tener conto di altri fattori rilevanti, quali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) cambiamenti in prospettive di settore, tassi di crescita commerciali, opinioni dei consumatori e cambiamenti delle previsioni economiche

(quali tassi di interesse e disoccupazione e prezzi delle materie prime) nonché di eventuali debolezze nel processo di concessione del credito individuate successivamente alla rilevazione iniziale.

46. Durante la valutazione dell'impatto dei cambiamenti del rischio di credito, il sistema di rating del rischio di credito dovrebbe comprendere tutte le esposizioni creditizie e non solo quelle per cui il rischio di credito è aumentato significativamente o che hanno subito perdite o altri deterioramenti dei crediti. Ciò permette un'adeguata differenziazione del rischio di credito e il raggruppamento delle esposizioni creditizie nell'ambito del sistema di rating del rischio di credito; riflette inoltre il rischio delle esposizioni individuali, così come, quando aggregato su tutte le esposizioni, il livello del rischio di credito nel portafoglio considerato nella sua interezza. In questo contesto, un efficace sistema di rating dei rischi di credito dovrebbe permettere agli enti creditizi di individuare sia la migrazione del rischio di credito, sia le variazioni significative del rischio di credito.
47. Gli enti creditizi dovrebbero descrivere gli elementi del proprio sistema di rating del rischio di credito, definendo chiaramente ciascuna classe di detto rischio e nominando il personale incaricato della progettazione, dell'attuazione, dell'esercizio e delle prestazioni del sistema, nonché i responsabili dei test periodici e della convalida (ad esempio, la funzione di revisione indipendente).
48. Le classi del rischio di credito dovrebbero essere riesaminate ogniqualvolta pervengano nuove informazioni rilevanti o laddove l'aspettativa di un ente creditizio rispetto al rischio di credito venga modificata. Le classi del rischio di credito assegnate dovrebbero essere revisionate formalmente su base periodica (ad esempio almeno ogni anno o più frequentemente se richiesto dalla giurisdizione) così da poter ragionevolmente garantire che siano accurate e aggiornate. Le classi del rischio di credito per le esposizioni creditizie valutate individualmente come a rischio più elevato o deteriorate dovrebbero essere riesaminate più frequentemente e non annualmente. Le stime delle perdite attese su crediti dovrebbero essere aggiornate puntualmente per rispecchiare le variazioni delle classi di rischio di credito per i gruppi di esposizioni o per le esposizioni individuali.

Raggruppamento basato su caratteristiche del rischio di credito comuni

49. Gli enti di credito devono raggruppare esposizioni con caratteristiche di rischio di credito comuni con un livello di granularità tale da consentire di valutare ragionevolmente le variazioni del rischio di credito e quindi l'impatto sulla stima delle perdite attese su crediti per questi gruppi.
50. La metodologia di un ente creditizio per il raggruppamento di esposizioni per la valutazione del rischio di credito (ad esempio per tipo di strumento, termini e condizioni del prodotto, settore/segmento di mercato, posizione geografica o coorti) dovrebbe essere documentata e sottoposta a un'adeguata revisione e approvazione interna da parte dell'alta dirigenza.

51. Le esposizioni creditizie dovrebbero essere raggruppate in base alle caratteristiche comuni del rischio di credito, in modo che le variazioni del livello del rischio di credito rispondano all'impatto delle mutate condizioni su un insieme comune di fattori di rischio di credito. Ciò significa, tra l'altro, considerare l'effetto sul rischio di credito del gruppo in risposta a cambiamenti delle informazioni prospettiche, inclusi fattori macroeconomici. La base del raggruppamento dovrebbe essere riesaminata dall'alta dirigenza per assicurare che le esposizioni all'interno del gruppo rimangano omogenee in termini di risposta ai fattori di rischio di credito e che le caratteristiche del rischio di credito rilevanti e il loro impatto sul livello del rischio di credito per il gruppo non siano mutate nel tempo.
52. Le esposizioni non dovrebbero essere raggruppate in modo tale che l'aumento del rischio di credito di determinate esposizioni sia oscurato dall'andamento del gruppo nel suo complesso.
53. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di un processo sufficientemente solido, tale da garantire un adeguato raggruppamento iniziale delle esposizioni creditizie. Successivamente, il raggruppamento delle esposizioni dovrebbe essere rivalutato e le esposizioni dovrebbero essere suddivise nuovamente qualora siano pervenute nuove informazioni rilevanti o se le aspettative modificate dell'ente creditizio in merito al rischio di credito indicano la necessità di una rettifica permanente. Laddove un ente creditizio non sia in grado di suddividere nuovamente le esposizioni in modo tempestivo, è opportuno utilizzare una rettifica temporanea.

Utilizzo di rettifiche temporanee

54. Gli enti creditizi dovrebbero utilizzare le rettifiche temporanee di un fondo di accantonamento solo come soluzione provvisoria, in particolare in circostanze transitorie o qualora non vi sia abbastanza tempo a disposizione per incorporare adeguatamente nuove informazioni rilevanti nella valutazione del rischio di credito e nel processo di modellizzazione esistenti, per suddividere nuovamente i gruppi delle esposizioni creditizie esistenti, o laddove esposizioni creditizie all'interno di un gruppo rispondano a fattori o eventi in modo diverso rispetto a quanto inizialmente previsto.
55. Tali rettifiche non dovrebbero essere utilizzate in modo costante nel lungo periodo per un fattore di rischio non transitorio. Laddove la motivazione della rettifica non sia temporanea, ad esempio l'emergere di un nuovo fattore di rischio che non sia stato precedentemente incorporato nella metodologia relativa ai fondi di accantonamento dell'ente, la metodologia dovrebbe essere aggiornata nel breve periodo per includere il fattore che si prevede avrà un impatto costante sul calcolo delle perdite attese su crediti.
56. L'utilizzo di rettifiche temporanee comporta l'applicazione di valutazioni personali importanti e crea i presupposti per potenziali distorsioni. Al fine di evitare tali possibili distorsioni, le rettifiche temporanee dovrebbero essere coerenti con le previsioni prospettiche, supportate da una documentazione appropriata e soggette ad adeguati processi di governance.

4.2.4 Principio 4 – Adeguatezza del fondo di accantonamento

L'importo complessivo dei fondi di accantonamento di un ente creditizio, indipendentemente dal fatto che siano determinati su base collettiva o individuale, dovrebbe essere adeguato e coerente con gli obiettivi di cui al quadro contabile applicabile.

57. Gli enti creditizi dovrebbero applicare solide metodologie di valutazione del rischio di credito, al fine di stabilire un saldo complessivo dei fondi a copertura delle perdite attese su crediti che sia conforme al quadro contabile applicabile e che rifletta in modo adeguato le perdite attese su crediti all'interno di tale quadro.
58. Nel valutare l'adeguatezza dei fondi di accantonamento, gli enti creditizi dovrebbero considerare i fattori rilevanti e le aspettative che, alla data di riferimento del bilancio, potrebbero influenzare la recuperabilità dei flussi di cassa rimanenti nel corso di vita di un gruppo di esposizioni creditizie o di una singola esposizione creditizia. Gli enti creditizi dovrebbero considerare informazioni che vadano oltre ai dati storici e attuali e che tengano in considerazione informazioni prospettiche ragionevoli e dimostrabili, compresi i fattori macroeconomici rilevanti per le esposizioni in esame (ad esempio al dettaglio o all'ingrosso), in conformità del quadro contabile applicabile.
59. In base alla loro capacità di inserire informazioni prospettiche nella stima delle perdite attese su crediti, gli enti creditizi possono utilizzare metodi di valutazione individuali o collettivi; ad ogni modo, tutti i metodi di valutazione utilizzati dovrebbero essere conformi ai requisiti contabili di riferimento e non dovrebbero generare differenze sostanziali nei calcoli dei fondi di accantonamento. Insieme, le valutazioni individuali e collettive costituiscono la base per i fondi a copertura delle perdite attese su rischi.
60. Il metodo di valutazione delle perdite attese su crediti utilizzato dovrebbe essere il più adeguato alle circostanze specifiche e, in generale, dovrebbe essere conforme alla politica di gestione delle esposizioni creditizie dell'ente creditizio. Ad esempio, la valutazione collettiva è spesso utilizzata per i grandi gruppi di esposizioni creditizie omogenee, con caratteristiche di rischio di credito comuni, come portafogli al dettaglio. Le valutazioni individuali sono spesso effettuate nel caso di esposizioni significative o nel caso in cui si individuino preoccupazioni in merito al credito a livello di finanziamento individuale, come ad esempio per finanziamenti presenti in watch list (liste di controllo) o finanziamenti scaduti.
61. Indipendentemente dal metodo utilizzato per la valutazione (individuale o collettivo), un ente creditizio dovrebbe adoperarsi affinché ciò non comporti un ritardo nella rilevazione delle perdite attese su crediti.
62. Nel caso in cui gli enti creditizi utilizzino valutazioni individuali, la stima delle perdite attese su crediti dovrebbe sempre includere l'impatto previsto di tutte le informazioni prospettiche ragionevoli e dimostrabili, compresi i fattori macroeconomici, che influenzano la recuperabilità e il rischio di credito. Così come nel caso della valutazione collettiva, anche in

caso di valutazione individuale la documentazione dell'ente creditizio dovrebbe dimostrare chiaramente come siano state prese in considerazione le informazioni prospettiche, compresi i fattori macroeconomici.

63. Laddove le valutazioni individuali delle esposizioni di un ente creditizio non tengano conto adeguatamente delle informazioni prospettiche, e al fine di consentire l'identificazione della relazione tra dette informazioni prospettiche e la stima delle perdite attese su crediti che potrebbero non essere evidenti a livello individuale, un ente dovrebbe raggruppare le esposizioni creditizie con caratteristiche di rischio di credito comuni per valutare l'impatto delle stesse informazioni prospettiche, compresi i fattori macroeconomici. Al contrario, laddove gli enti creditizi determinino che tutte le informazioni prospettiche ragionevoli e dimostrabili siano state considerate nella valutazione individuale delle perdite attese su crediti, non dovrebbe essere necessario effettuare un'ulteriore valutazione prospettica su base collettiva, nel caso in cui ciò possa sfociare in un doppio conteggio.

4.2.5 Principio 5 – Convalida dei modelli relativi alle perdite attese su crediti

Un ente creditizio dovrebbe disporre di politiche e procedure per convalidare adeguatamente i modelli di calcolo delle perdite attese su crediti.

64. Durante il processo di valutazione e misurazione delle perdite attese su crediti, gli enti creditizi possono utilizzare modelli e stime basate su ipotesi per l'identificazione e il calcolo dei rischi, sia a livello di esposizione creditizia individuale, sia a livello di portafoglio complessivo, compresi classificazione del credito, identificazione del rischio di credito, calcolo dei fondi di accantonamento a copertura delle perdite attese su crediti ai fini contabili, prove di stress e allocazione del capitale. I modelli utilizzati nel processo di valutazione e misurazione delle perdite attese su crediti dovrebbero tener conto dell'impatto dei cambiamenti relativi al prestatore e variabili legate al rischio di credito, come ad esempio cambiamenti relativi a probabilità di default, perdita in caso di default, importi delle esposizioni creditizie, valore delle garanzie reali, migrazione di probabilità di default e classi di rischio di credito interno del prestatore basate su informazioni storiche, attuali, prospettiche ragionevoli e dimostrabili, compresi i fattori macroeconomici.
65. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di politiche e procedure solide per verificare in modo appropriato l'accuratezza e la coerenza dei modelli utilizzati per la valutazione del rischio di credito e la misurazione delle perdite attese su crediti, compresi processi e sistemi di rating del rischio di credito basati su modelli e la valutazione di tutte le componenti rilevanti del rischio, per il primo utilizzo del modello e su base continuativa. Tali politiche e procedure dovrebbero indicare in modo adeguato il ruolo del giudizio professionale.
66. La convalida dei modelli dovrebbe essere effettuata durante la fase iniziale di sviluppo dei modelli relativi alle perdite attese su crediti e in caso di cambiamenti significativi ai modelli e dovrebbe assicurare che i modelli siano adatti per l'uso previsto, su base continuativa.

67. Un quadro affidabile di convalida dei modelli include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti elementi:
- a. Ruoli e responsabilità ben definiti per la convalida dei modelli, che prevedano adeguata indipendenza e competenza. La convalida dei modelli dovrebbe essere eseguita in modo indipendente rispetto al processo di sviluppo dei modelli stessi, da personale con la necessaria esperienza e competenza. I risultati e gli esiti della convalida dei modelli dovrebbero essere presentati in modo puntuale e tempestivo all'autorità competente. Laddove un ente creditizio esternalizzi la funzione di convalida a un soggetto esterno, detto ente creditizio sarà comunque responsabile dell'efficacia di tutte le attività relative alla convalida dei modelli e dovrebbe assicurarsi costantemente che il lavoro svolto dal soggetto esterno soddisfi i requisiti di un quadro affidabile di convalida dei modelli.
 - b. L'ambito di applicazione e la metodologia della convalida dei modelli dovrebbero comprendere un processo sistematico di valutazione di solidità, coerenza e precisione degli stessi modelli nonché della loro inalterata rilevanza per l'esposizione creditizia individuale o per il portafoglio sottostanti. Un processo efficace di convalida dei modelli dovrebbe inoltre permettere l'individuazione e il trattamento tempestivi dei potenziali limiti di un modello. L'ambito di applicazione della convalida dovrebbe includere una revisione di dati di input, progettazione e risultati/prestazioni dei modelli.
 - *Dati di input dei modelli:* gli enti creditizi dovrebbero disporre di standard interni di qualità e affidabilità applicabili ai dati (informazioni storiche, attuali e prospettive) utilizzati come input dei modelli. I dati utilizzati per la stima dei fondi a copertura delle perdite attese su crediti dovrebbero essere rilevanti per i portafogli degli enti creditizi e, per quanto possibile, precisi, affidabili e completi (vale a dire senza esclusioni che potrebbero causare una distorsione delle stime relative alle perdite attese su crediti). La convalida dovrebbe assicurare che i dati utilizzati siano conformi agli standard.
 - *Progettazione dei modelli:* per quanto riguarda la progettazione dei modelli, la convalida dovrebbe verificare che la teoria alla base del modello sia valida a livello concettuale, riconosciuta e generalmente accettata per lo scopo previsto. In prospettiva, la convalida dovrebbe inoltre verificare la misura in cui, a livello globale di fattori di rischio di modello e individuali, il modello possa prendere in considerazione i cambiamenti nel contesto economico o creditizio, così come i cambiamenti relativi al profilo commerciale o alla strategia di portafoglio, senza ridurre significativamente la solidità del modello.
 - *Risultati/prestazioni dei modelli:* gli enti creditizi dovrebbero disporre di standard interni relativi all'accettabilità delle prestazioni dei modelli. Laddove i limiti relativi alle prestazioni vengano violati in modo significativo, dovrebbero essere intraprese opportune azioni correttive di ricalibrazione o riprogettazione del modello.
 - c. Documentazione completa relativa a processo e quadro di convalida dei modelli. Tale documentazione dovrebbe includere tutto ciò che riguarda le procedure di convalida

eseguite, qualunque cambiamento relativo a metodologia e strumenti di convalida, la gamma di dati utilizzati, i risultati della convalida e le misure correttive attuate quando necessario. Gli enti creditizi dovrebbero assicurarsi che la documentazione venga rivista e aggiornata regolarmente.

- d. Una revisione del processo di convalida del modello da terze parti indipendenti (ad esempio parti interne o esterne) per valutare l'efficacia complessiva del processo di convalida dei modelli e l'indipendenza dello stesso dal processo di sviluppo. I risultati della revisione dovrebbero essere presentati in modo puntuale e tempestivo al livello gerarchico competente (ad esempio alta dirigenza, comitato per il controllo interno).

4.2.6 Principio 6 – Esperienza valutativa in materia di credito

L'utilizzo dell'esperienza valutativa in materia di credito da parte di un ente creditizio, soprattutto al momento di considerare le informazioni prospettiche ragionevoli e dimostrabili, compresi i fattori macroeconomici, è essenziale per la valutazione del rischio di credito e il calcolo delle perdite attese su crediti.

68. Gli enti creditizi dovrebbero disporre degli strumenti necessari per garantire una stima attendibile e la rilevazione tempestiva delle perdite attese su crediti. Poiché le informazioni relative a perdite storiche o all'impatto di condizioni attuali potrebbero non riflettere in modo completo il rischio di credito delle esposizioni creditizie, gli enti creditizi dovrebbero utilizzare la propria esperienza valutativa in materia di credito per considerare accuratamente l'impatto atteso di tutte le informazioni prospettiche ragionevoli e dimostrabili, compresi i fattori macroeconomici, sulla stima delle perdite attese su crediti. L'utilizzo da parte di un ente creditizio della propria esperienza valutativa in materia di credito dovrebbe essere documentato nella metodologia dell'ente in materia di rischio di credito e dovrebbe essere oggetto di un controllo adeguato.
69. Le informazioni storiche forniscono una base utile per l'identificazione di tendenze e correlazioni necessarie per identificare le determinanti del rischio di credito per le esposizioni creditizie. Tuttavia, le stime relative alle perdite attese su crediti non devono ignorare l'impatto di eventi e condizioni (prospettici) su tali determinanti. La stima dovrebbe riflettere i futuri mancati incassi attesi derivanti da tale impatto.
70. L'utilizzo di informazioni prospettiche non dovrebbe essere evitato sulla base del fatto che un ente creditizio consideri il costo di incorporazione di tali dati prospettici come molto elevato o inutile o poiché vi sia incertezza nel formulare scenari prospettici, a meno che i costi e gli oneri operativi aggiuntivi da sostenere siano ingiustificati ai fini di una corretta attuazione del quadro contabile relativo alle perdite attese su crediti.
71. Gli enti creditizi dovrebbero essere in grado di dimostrare che le informazioni prospettiche prese in considerazione nel processo di stima delle perdite attese su crediti sono connesse alle determinanti del rischio di credito per specifici portafogli o esposizioni. Poiché potrebbe

non essere possibile dimostrare un forte legame in termini statistici formali tra alcuni tipi di informazioni, o tra le informazioni nel loro insieme, e le determinanti del rischio di credito, gli enti creditizi dovrebbero utilizzare la propria esperienza valutativa in termini di credito per stabilire un livello adeguato del fondo di accantonamento individuale o collettivo. Laddove un fattore prospettico, identificato come rilevante, non sia incluso nella valutazione individuale o collettiva, potrebbero essere necessarie rettifiche temporanee.

72. Previsioni macroeconomiche e altre informazioni pertinenti dovrebbero essere applicate in modo uniforme ai portafogli in cui le determinanti del rischio di credito siano influenzate allo stesso modo da tali previsioni/ipotesi. Inoltre, durante l'elaborazione di stime relative alle perdite attese su crediti, gli enti creditizi dovrebbero applicare la propria esperienza valutativa in materia di credito per considerare il loro posizionamento nel ciclo del credito, che potrebbe variare nelle diverse giurisdizioni in cui detengono esposizioni creditizie.
73. Al momento di stabilire il livello dei fondi a copertura delle perdite attese su crediti ai fini contabili, gli enti creditizi dovrebbero assicurarsi che le stime siano appropriate (vale a dire coerenti in termini di neutralità e che non siano minimizzate né esagerate).
74. Inoltre, durante l'elaborazione delle stime relative alle perdite attese su crediti, gli enti creditizi dovrebbero avvalersi di una vasta gamma di informazioni ottenute durante il processo di gestione del rischio di credito, tra cui la natura prospettica ai fini di gestione del rischio e di adeguatezza patrimoniale.

4.2.7 Principio 7 – Processi, sistemi, strumenti e dati comuni

Gli enti creditizi dovrebbero disporre di solidi processi di valutazione e calcolo del rischio di credito che fungano da solida base per processi, sistemi, strumenti e dati comuni per la valutazione del rischio di credito e il calcolo delle perdite attese su crediti.

75. Per quanto possibile, gli enti creditizi dovrebbero utilizzare processi, sistemi, strumenti e dati comuni per la valutazione del rischio di credito, il calcolo delle perdite attese su crediti ai fini contabili e la determinazione delle perdite attese ai fini dell'adeguatezza patrimoniale allo scopo di rafforzare l'affidabilità e la coerenza delle conseguenti stime relative alle perdite attese su crediti, aumentare la trasparenza e, tramite la disciplina di mercato, fornire incentivi per osservare le buone pratiche in materia di rischio di credito.
76. Le pratiche in materia di rischio di credito dovrebbero essere riesaminate periodicamente per assicurare che forniscano i dati rilevanti disponibili in tutta l'organizzazione di un ente creditizio e che i sistemi siano aggiornati sulla base di modifiche o evoluzioni nel tempo delle pratiche commerciali o di concessione del credito dell'ente creditizio. Dovrebbe essere stabilito un flusso di ritorno (feedback loop) per garantire che le informazioni sulle stime relative a perdite attese su crediti, sulle modifiche nel rischio di credito e sulle perdite effettive su esposizioni creditizie siano condivise con gli esperti del rischio di credito, il personale della contabilità e quello responsabile delle comunicazioni finanziarie e

regolamentari e, in particolare, con il personale responsabile della concessione dei finanziamenti.

77. Processi, sistemi, strumenti e dati comuni di cui sopra potrebbero includere sistemi di rating del rischio di credito, stime relative a probabilità di default (soggette a rettifiche adeguate), finanziamenti scaduti, rapporto loan to value, tassi di perdita storici, tipo di prodotto, piano di ammortamento, requisiti di pagamento di anticipi, segmento di mercato, posizione geografica, anzianità (ossia le date di origine) e tipo di garanzie reali.

4.2.8 Principio 8 – Informativa

Le informative al pubblico da parte dell'ente creditizio dovrebbero promuovere la trasparenza e la comparabilità fornendo informazioni puntuali, pertinenti e utili per l'adozione di decisioni.

78. L'obiettivo delle informative al pubblico è quello di fornire, a una vasta gamma di utenti, informazioni chiare e comprensibili, utili per l'adozione di decisioni relative allo stato finanziario e alle prestazioni dell'ente creditizio e alle relative modifiche. Gli enti creditizi dovrebbero mirare a fornire informazioni rilevanti e comparabili in modo che gli utenti possano prendere decisioni tempestive e informate e siano in grado di valutare l'operato dell'organo di gestione e dell'alta dirigenza.
79. Le informative relative alla gestione del rischio finanziario e di credito dovrebbero essere conformi ai quadri contabili e di vigilanza applicabili¹². Gli enti creditizi dovrebbero fornire le informative necessarie per rappresentare in modo equo l'esposizione di un ente creditizio al rischio di credito, incluse le stime relative alle perdite attese su crediti, e fornire le informazioni pertinenti circa le pratiche di erogazione del credito dell'ente creditizio.
80. In linea con i principi e i regolamenti contabili applicabili, l'alta dirigenza degli enti creditizi dovrebbe applicare la propria facoltà di valutazione per determinare il livello appropriato di aggregazione e disaggregazione dei dati divulgati, in modo che le informative continuino a soddisfare i requisiti previsti dai principi contabili e forniscano informazioni sull'esposizione di un ente creditizio al rischio di credito e sulle perdite attese su crediti in modo che gli utenti possano effettuare analisi individuali dell'ente e confronti adeguati con gruppi simili.
81. Le informative quantitative e qualitative, congiuntamente, dovrebbero comunicare agli utenti i principali input/ipotesi utilizzati per sviluppare le stime relative alle perdite attese su crediti. Le informative dovrebbero indicare politiche e definizioni che formano parte integrante della stima delle perdite attese su crediti (come la base sulla quale l'ente creditizio ha deciso di raggruppare esposizioni creditizie in portafogli con caratteristiche di rischio di credito simili e

¹²Ai sensi della parte 8 del regolamento (UE) 575/2013, degli orientamenti ABE GL/2016/11 sui requisiti relativi all'informativa ai sensi della parte 8 del regolamento (UE) 573/2013 e degli orientamenti ABE GL/2014/14 sulla rilevanza, esclusività e riservatezza e sulla frequenza dell'informativa ai sensi degli articoli 432, paragrafi 1 e 2, e 433 del regolamento (UE) n. 575/2013.

la sua definizione di default¹³), fattori che causano cambiamenti nelle stime relative alle perdite attese sui crediti e modalità di incorporazione dell'esperienza valutativa dell'alta dirigenza in materia di credito. Le informative sulle politiche significative dovrebbero indicare come queste siano state attuate nel contesto specifico dell'ente creditizio.

82. Gli enti creditizi dovrebbero fornire informative qualitative su come le informazioni prospettiche, inclusi i fattori macroeconomici, siano state incorporate nel processo di stima delle perdite attese su crediti, in conformità del quadro contabile applicabile, in particolare quando la valutazione è effettuata su base individuale.
83. Le informative relative alla base utilizzata per il raggruppamento delle esposizioni creditizie dovrebbero includere informazioni sul modo in cui l'alta dirigenza decide se le esposizioni creditizie siano opportunamente raggruppate, ad esempio se i gruppi continuano a condividere le stesse caratteristiche del rischio di credito.
84. Per migliorare la qualità e la significatività delle informazioni divulgate per le stime relative alle perdite attese su crediti, gli enti creditizi dovrebbero fornire una spiegazione dei cambiamenti significativi nella stima delle perdite attese su crediti da periodo a periodo. Tali informazioni dovrebbero includere le informative pertinenti, sia qualitative, sia quantitative, in modo da agevolare la comprensione di come le stime delle perdite attese su crediti siano cambiate.
85. L'organo di gestione degli enti creditizi dovrebbe rivedere periodicamente le proprie politiche di divulgazione per garantire che le informazioni divulgate continuino a essere rilevanti per il profilo di rischio dell'ente creditizio, le concentrazioni dei prodotti, le norme industriali e le condizioni di mercato attuali. A tal fine, gli enti creditizi dovrebbero divulgare informazioni che facilitino il confronto con i propri pari, consentendo agli utenti di monitorare le variazioni delle stime delle perdite attese su crediti dell'ente creditizio da periodo a periodo e di eseguire analisi significative tra i gruppi paritetici nazionali e internazionali.

4.3 Orientamenti specifici per gli enti creditizi che applicano l'IFRS 9

Questa sezione fornisce orientamenti sugli aspetti relativi ai requisiti per le perdite attese su crediti di cui alle sezioni sulle svalutazioni dell'IFRS 9 – (i) il fondo a copertura perdite a un importo pari alle perdite attese sui crediti nei 12 mesi successivi; (ii) la valutazione degli aumenti significativi del rischio di credito e (iii) l'utilizzo di espedienti pratici – non comuni ad altri quadri contabili relativi alle perdite attese su crediti e che dovrebbero essere considerate unitamente alle altre sezioni dei presenti orientamenti.

¹³ Si vedano i paragrafi 89 e 90 della sezione successiva per ulteriori chiarimenti circa la definizione di default.

4.3.1 Fondo a copertura perdite a un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi

86. Ai sensi del paragrafo 5.5.5. dell'IFRS 9, "se alla data di riferimento del bilancio il rischio di credito relativo a uno strumento finanziario non è aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale, l'entità deve valutare il fondo a copertura perdite per lo strumento finanziario a un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi". Gli enti creditizi dovrebbero calcolare le perdite attese su crediti per tutte le esposizioni creditizie e un fondo pari a zero dovrebbe essere raro poiché le stime relative alle perdite attese su crediti rappresentano un importo ponderato in termini di probabilità che dovrebbe sempre riflettere la possibilità che si verifichi una perdita di crediti (si vedano i paragrafi 5.5.17 e 5.5.18 dell'IFRS 9). Tuttavia, un fondo pari a zero potrebbe verificarsi, ad esempio, per finanziamenti integralmente assistiti da garanzie reali (anche se gli enti creditizi dovrebbero essere prudenti nell'elaborazione delle stime di valore delle garanzie reali, in quanto la valutazione delle garanzie reali alla data iniziale potrebbe cambiare nel corso di vita del finanziamento).
87. Gli enti creditizi dovrebbero adottare un metodo attivo per valutare e calcolare le perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi che consenta di individuare tempestivamente i cambiamenti nel rischio di credito e permetta di conseguenza la tempestiva rilevazione di tali cambiamenti nelle perdite attese su crediti. In conformità del principio 6, le stime relative a importo e tempistica delle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi dovrebbero rispecchiare l'esperienza valutativa dell'alta dirigenza in materia di credito e rappresentare una stima oggettiva, ponderata in termini di probabilità, delle perdite attese sui crediti, considerando una gamma di risultati possibili.
88. L'IFRS 9 definisce un importo pari a perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi come "la quota di perdite attese lungo tutta la vita del credito che rappresenta le perdite attese su crediti risultanti da inadempimenti su uno strumento finanziario che possono verificarsi entro i 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilancio"¹⁴. A tal fine, gli enti creditizi dovrebbero notare che un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi non indica unicamente le perdite attese nei successivi 12 mesi; piuttosto, ai sensi dell'IFRS 9, paragrafo B5.5.43, indica i mancati incassi lungo tutta la vita dell'esposizione o del gruppo di esposizioni creditizie originati da perdite che potrebbero verificarsi nei 12 mesi successivi. Gli enti creditizi dovrebbero inoltre notare che, in conformità dell'IFRS 9, paragrafo 5.5.9, per valutare se uno strumento finanziario debba passare a un calcolo delle perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito, è necessario considerare la variazione del rischio di default che si verifica durante la vita prevista dello strumento finanziario. In alcune circostanze, per la valutazione in oggetto, l'IFRS 9 consente l'utilizzo di variazioni del rischio di default nei 12 mesi successivi; tuttavia, ciò può non essere sempre opportuno e dovrebbe essere posta particolare attenzione sugli esempi di cui all'IFRS 9, paragrafo B5.5.14.

¹⁴ Si veda IFRS 9, Appendice A, Definizione dei termini.

89. L'IFRS 9, paragrafo B5.5.37, non definisce il default, ma richiede agli enti creditizi di applicare una definizione di default coerente con la definizione utilizzata ai fini della gestione del rischio di credito interno. L'IFRS 9, paragrafo B5.5.37, include inoltre la presunzione relativa che il default si verifichi se l'attività finanziaria è scaduta da almeno 90 giorni. Nell'adottare una definizione di default ai fini contabili, gli enti creditizi dovrebbero ispirarsi alla definizione adottata ai fini normativi nell'articolo 178 del regolamento (UE) 575/2013¹⁵, che comprende quanto segue:
- a. un criterio qualitativo secondo il quale "l'ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni" (casi di "inadempienza probabile"); e
 - b. un indicatore oggettivo per il quale "il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni", equivalente alla presunzione relativa di cui all'IFRS 9, paragrafo B5.5.37.
90. A norma dell'articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) 575/2013, si considera intervenuto un default in relazione a un particolare debitore allorché si verificano uno o entrambi i criteri di cui al paragrafo 4, lettere a) e b). In tale contesto, gli enti creditizi dovrebbero identificare il default, in conformità del criterio dell'"inadempienza probabile" del debitore, prima che l'esposizione diventi morosa una volta scaduta da 90 giorni. In linea con il metodo applicato a fini normativi, gli elementi da considerare come indicativi dell'inadempienza probabile, ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 3, del regolamento (UE) 575/2013, dovrebbero essere applicati in modo da assicurare una tempestiva identificazione di un'"inadempienza probabile" che contribuisca a eventuali mancati incassi. Per quanto riguarda il criterio di cui al paragrafo 4, lettera b), sebbene per finalità normative nel caso di obblighi relativi a esposizioni al dettaglio, nonché per le esposizioni verso organismi del settore pubblico, le autorità competenti possano sostituire il periodo di 90 giorni con uno di 180 giorni per diversi prodotti, in quanto considerato adeguato per le condizioni locali (cfr. articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 575/2013), tale possibilità non dovrebbe essere interpretata come un'esenzione dall'applicazione della presunzione relativa di 90 giorni di cui all'IFRS 9, paragrafo B5. 5.37, per tali esposizioni.
91. Al momento di elaborare la stima relativa a un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi, come indicato nelle definizioni e nel principio 6 dei presenti orientamenti, gli enti creditizi dovrebbero considerare informazioni ragionevoli e dimostrabili che influenzino il rischio di credito, in particolare informazioni prospettiche, inclusi i fattori macroeconomici. Gli enti creditizi dovrebbero applicare la propria esperienza valutativa in materia di credito per considerare informazioni qualitative e quantitative che possano influenzare la valutazione del rischio di credito da parte dell'ente creditizio. L'IFRS 9 stabilisce

¹⁵ L'ABE ha pubblicato gli Orientamenti sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.

che un'entità non è tenuta a effettuare una ricerca esaustiva di informazioni al momento del calcolo dell'importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi. Tuttavia, gli enti creditizi dovrebbero incorporare attivamente informazioni che potrebbero influenzare la stima delle perdite attese su crediti e non dovrebbero escludere o ignorare informazioni pertinenti ragionevolmente disponibili.

92. Qualora un ente creditizio generi esposizioni con rischio di credito elevato (che, ai fini del presente paragrafo, non dovrebbero essere intese come l'opposto di esposizioni a "basso rischio di credito", come descritto dall'IFRS 9, paragrafo 5.5.10) e i relativi fondi di accantonamento siano inizialmente calcolati su perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi, l'ente creditizio dovrebbe monitorare attentamente tali esposizioni per controllare eventuali aumenti significativi del rischio di credito e assicurare un cambiamento tempestivo nel calcolo delle perdite attese su crediti delle esposizioni lungo tutta la vita del credito, in modo da tenere conto del fatto che le esposizioni ad alto rischio possono essere soggette a una maggiore volatilità e a un aumento più rapido del rischio di credito.
93. Anche laddove un aumento del rischio di credito non sia considerato significativo, un ente creditizio dovrebbe rivedere la propria stima delle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi per tenere conto debitamente delle variazioni del rischio di credito avvenute. Tali rettifiche dovrebbero essere effettuate ben prima che le esposizioni, individualmente o collettivamente, passino al calcolo delle perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito e tenendo conto di qualsiasi migrazione del rischio di credito che abbia avuto luogo.
94. In caso di valutazione collettiva, le esposizioni che fanno parte di tale gruppo dovrebbero rispettare i requisiti stabiliti nel principio 3 dei presenti orientamenti. In particolare, laddove l'ente creditizio disponga di informazioni che indichino che è necessaria una segmentazione ulteriore o diversa all'interno di un gruppo di esposizioni creditizie, il gruppo dovrebbe essere suddiviso in sottogruppi e il calcolo dell'importo delle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi dovrebbe essere aggiornato separatamente per ciascun sottogruppo o, in caso di circostanze transitorie, dovrebbe essere applicata una rettifica temporanea (cfr. principio 3 dei presenti orientamenti e i relativi requisiti specifici sull'utilizzo delle rettifiche temporanee). Laddove si rendano disponibili informazioni secondo le quali un particolare sottogruppo ha subito un aumento significativo del rischio di credito, allora dovrebbero essere rilevate le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per il suddetto sottogruppo.
95. Le esposizioni creditizie non dovrebbero essere raggruppate in modo tale da impedire la tempestiva individuazione degli aumenti significativi del rischio di credito (si vedano inoltre i principi 3 e 4 dei presenti orientamenti per ulteriori requisiti in materia di raggruppamento e valutazioni collettive delle perdite attese su crediti).

4.3.2 Valutazione di aumenti significativi del rischio di credito

96. L'IFRS 9, paragrafo 5.5.4, sancisce che "l'obiettivo delle disposizioni in materia di riduzione di valore è rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito per tutti gli strumenti finanziari per i quali vi sono stati aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale – siano essi valutati su base individuale o collettiva – considerando tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili, comprese quelle indicative degli sviluppi attesi".
97. Il motivo per cui si adotta tale metodo risiede nel fatto che il merito creditizio della controparte, e pertanto le perdite attese su crediti indicate al momento della rilevazione iniziale, sono presi in considerazione al momento della determinazione del prezzo. Pertanto, ne consegue che un aumento del rischio di credito rispetto a quello inizialmente rilevato non possa essere completamente compensato dal tasso di interesse applicato e, di conseguenza, gli enti creditizi dovrebbero valutare attentamente se si sia verificato un significativo aumento del rischio di credito¹⁶. In caso affermativo, l'esposizione creditizia dovrebbe essere soggetta a un calcolo delle perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito.
98. Per valutare se un'esposizione abbia subito un significativo aumento del rischio di credito e per il calcolo richiesto delle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi e lungo tutta la vita del credito, gli enti creditizi dovrebbero disporre di organizzazione, sistemi e controlli validi, in conformità dei principi di cui ai presenti orientamenti. A meno che non siano già esistenti, gli enti creditizi dovrebbero attuare sistemi in grado di gestire e valutare sistematicamente le grandi quantità di informazioni necessarie per valutare se le specifiche esposizioni creditizie o i gruppi di esposizioni creditizie presentino un significativo aumento del rischio di credito e per calcolare le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito, se del caso. Le imprese madri e le filiazioni soggette alla direttiva 2013/36/UE dovrebbero assicurarsi che tale metodo sia coerente in tutto il gruppo. Ciò dovrebbe includere, in particolare, la messa in atto di processi volti a garantire che le previsioni di condizioni economiche in diverse giurisdizioni e settori economici siano riesaminate e approvate dall'alta dirigenza dell'ente creditizio e che processo, controlli e ipotesi economiche relativi all'elaborazione delle previsioni e alla connessione degli stessi alle aspettative di perdita di crediti siano coerenti all'interno di tutto il gruppo. La necessità di coerenza non dovrebbe essere intesa come obbligo di applicare una pratica identica all'interno del gruppo. Al contrario, in un quadro coerente, potrebbero esserci differenze in ogni giurisdizione e prodotto, a seconda della disponibilità dei dati. Tali differenze dovrebbero essere ben documentate e giustificate.
99. I processi predisposti dagli enti creditizi dovrebbero consentire loro di determinare in modo tempestivo e olistico se si sia verificato un aumento significativo del rischio di credito a seguito della rilevazione iniziale di un'esposizione creditizia in modo che un'esposizione individuale o un gruppo di esposizioni con caratteristiche di rischio di credito simili passino al calcolo delle perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito non appena il rischio di

¹⁶ L'IFRS 9 richiede che gli enti considerino una vasta gamma di fattori nella valutazione degli aumenti significativi del rischio di credito e la determinazione del prezzo può essere uno di tali fattori.

credito aumenti in modo significativo, in conformità delle disposizioni di contabilizzazione della riduzione del valore di cui all'IFRS 9.

100. Come indicato nel paragrafo B5.5.17 dell'IFRS 9 rispetto alla valutazione degli aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale, le informazioni che dovranno essere prese in considerazione per determinare tale aumento sono molte. In termini generali, tra queste vi saranno informazioni relative alle condizioni macroeconomiche, al settore economico e alla regione geografica, rilevanti per un determinato prestatore o gruppo di prestatori con caratteristiche di rischio di credito comuni, oltre a caratteristiche strategiche, operative e di altro tipo specifiche del prestatore. Una caratteristica fondamentale è la tassativa considerazione di tutte le informazioni prospettive ragionevoli e dimostrabili disponibili, senza costi e sforzi indebiti (cfr. paragrafo 131 dei presenti orientamenti relativo alle informazioni da utilizzare), oltre a informazioni relative a condizioni attuali e dati storici.
101. Per rilevare i fondi di accantonamento tempestivamente e in conformità dei requisiti di cui all'IFRS 9, gli enti creditizi dovrebbero:
- a. raccogliere dati e previsioni prospettive relativi alle determinanti chiave del rischio di credito in esposizioni creditizie e portafogli; e
 - b. essere in grado di quantificare il rischio di credito per ciascuna delle relative esposizioni creditizie o portafogli sulla base di tali dati e proiezioni.
102. L'IFRS 9, paragrafo B5.5.2, dichiara che le perdite attese lungo tutta la vita del credito dovrebbero essere generalmente rilevate prima che uno strumento finanziario sia scaduto e che "in genere, il rischio di credito aumenta in modo significativo prima che uno strumento finanziario sia scaduto o prima che intervengano altri fattori osservabili a posteriori connessi al singolo mutuatario (ad esempio, una modifica o una ristrutturazione)". Pertanto, le analisi degli enti creditizi dovrebbero tener conto del fatto che le determinanti delle perdite su crediti molto spesso iniziano a deteriorarsi molto tempo (mesi o, in alcuni casi, anni) prima che intervengano prove oggettive di morosità delle esposizioni creditizie interessate. Gli enti creditizi dovrebbero essere consapevoli del fatto che i dati relativi alla morosità sono generalmente retrospettivi e raramente saranno, di per sé, adeguati per l'attuazione di un metodo di calcolo delle perdite attese su crediti. Ad esempio, nell'ambito dei portafogli al dettaglio, sviluppi negativi relativi ai fattori macroeconomici e agli attributi del prestatore, in generale, porteranno a un aumento del livello di rischio di credito molto tempo prima che questo si manifesti in informazioni a posteriori, come la morosità.
103. Pertanto, al fine di conseguire in modo efficace la finalità di cui all'IFRS 9, gli enti creditizi dovrebbero inoltre considerare le connessioni tra fattori macroeconomici e attributi del prestatore a livello del rischio di credito in un portafoglio sulla base di informazioni ragionevoli e dimostrabili. A tal fine, gli enti creditizi dovrebbero iniziare con un'analisi dettagliata dei modelli storici e delle tendenze attuali che consentirebbero di individuare le principali determinanti del rischio di credito. L'esperienza valutativa in materia di credito

dovrebbe agevolare l'adozione di condizioni attuali e previste che potrebbero influenzare tali determinanti di rischio, i mancati incassi previsti e pertanto le aspettative di perdita.

104. Gli enti creditizi dovrebbero effettuare analisi di questo tipo non solo nel contesto di portafogli per piccoli crediti individuali, quali le esposizioni delle carte di credito, ma anche per grandi esposizioni creditizie gestite individualmente. Ad esempio, per un grande prestito immobiliare commerciale, gli enti creditizi dovrebbero tener conto della notevole sensibilità del mercato delle proprietà commerciali in molte giurisdizioni rispetto al contesto macroeconomico generale e prendere in considerazione l'utilizzo di informazioni quali i tassi di interesse o i tassi di posti vacanti per determinare se si sia verificato un aumento significativo del rischio di credito.
105. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di una politica chiara che includa criteri precisi per definire ciò che costituisce un aumento "significativo" del rischio di credito per diversi tipi di esposizioni creditizie. Tali criteri, e le motivazioni per cui tali metodi e definizioni sono ritenuti opportuni dovrebbero essere indicati in conformità dell'IFRS 7 *Strumenti finanziari: informazioni integrative*, paragrafo 35F. L'IFRS 9, paragrafo 5.5.9, stabilisce che, per la valutazione degli aumenti significativi del rischio di credito, "l'entità deve utilizzare la variazione del rischio di inadempimento lungo la vita attesa dello strumento finanziario anziché la variazione dell'importo delle perdite attese su crediti". A tal fine, gli enti dovrebbero effettuare tale valutazione in termini di rischio di default e non di perdite attese su crediti (vale a dire, prima di considerare gli effetti delle mitiganti del rischio di credito, quali garanzie reali o personali).
106. Durante l'elaborazione del proprio metodo per determinare un aumento significativo del rischio di credito, gli enti creditizi dovrebbero considerare ciascuna delle 16 classi di indicatori di cui all'IFRS 9 (nella misura in cui sono rilevanti per lo strumento finanziario oggetto di valutazione), come indicato ai paragrafi B5.5.17, lettere da a) a p), e, inoltre, gli enti creditizi dovrebbero considerare se vi siano ulteriori informazioni che dovrebbero essere prese in considerazione. Tali indicatori (di cui all'IFRS 9 e ai presenti orientamenti) non dovrebbero essere considerati come una "checklist" (lista di controllo). Alcuni possono essere più rilevanti di altri per valutare se un particolare tipo di esposizione creditizia sia soggetta a un significativo aumento del rischio di credito. Allo stesso tempo, gli enti creditizi dovrebbero prestare particolare attenzione per evitare il rischio di un aumento significativo del rischio di credito non rilevato tempestivamente, nel caso in cui sia effettivamente presente. In particolare, gli enti creditizi non dovrebbero limitare l'aumento significativo del rischio di credito a situazioni in cui sia già previsto che lo strumento finanziario diventi deteriorato (ovvero lo stadio tre nell'ambito delle disposizioni in materia di riduzione di valore di cui all'IFRS 9). Allo stesso tempo, i debitori possono presentare un aumento significativo del rischio di credito senza prove chiare che le relative esposizioni creditizie potrebbero diventare deteriorate. Il fatto che il rischio di credito sia aumentato significativamente non significa necessariamente che il default sia probabile, ma solo che è più probabile rispetto al momento della rilevazione iniziale. Questo punto è sottolineato dalla simmetria del modello IFRS 9: è

possibile che le esposizioni creditizie passino al calcolo delle perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito, ma che successivamente tornino al calcolo delle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi laddove il limite per determinare un aumento significativo del rischio di credito non sia più raggiunto.

107. Per valutare un aumento significativo del rischio di credito, gli enti creditizi dovrebbero in particolare considerare il seguente elenco non esaustivo di indicatori:

- a. decisione da parte dell'alta dirigenza dell'ente creditizio per cui, laddove, alla data di riferimento del bilancio, un'esposizione creditizia fosse stata originata da poco, l'elemento del prezzo dell'esposizione creditizia che rispecchia il rischio di credito dell'esposizione sarebbe significativamente superiore rispetto a quando il prestito è stato inizialmente originato, a causa di un aumento del rischio di credito dello specifico prenditore o della classe di prenditori rispetto all'inizio;
- b. decisione da parte dell'alta dirigenza dell'ente creditizio di rafforzare i requisiti di garanzie reali e/o covenant per nuove esposizioni creditizie simili alle esposizioni creditizie già originate, a causa delle variazioni del rischio di credito di tali esposizioni dopo la rilevazione iniziale;
- c. declassamento di un prenditore da parte di un'agenzia di rating del credito riconosciuta, o mediante il sistema di rating del credito interno dell'ente creditizio;
- d. per esposizioni creditizie performing soggette a singole attività di monitoraggio e revisione, una valutazione/indicatore di qualità del credito più debole rispetto al momento della rilevazione iniziale;
- e. deterioramento delle determinanti pertinenti del rischio di credito (ad esempio, flussi di cassa futuri) per un singolo debitore (o pool di debitori); e
- f. aspettativa di variazioni dovute a difficoltà finanziarie, incluse quelle qualificate come "tolleranza" in conformità del regolamento (UE) 2015/227.

Nonostante l'attuazione dell'IFRS 9 debba riflettere le pratiche di gestione del rischio di credito, ove possibile, in alcuni casi ciò potrebbe non essere appropriato. Se, ad esempio, un ente creditizio gestisce la maggior parte delle esposizioni creditizie allo stesso modo, a prescindere dal rischio di credito, ad eccezione unicamente di crediti particolarmente forti o deboli, è poco probabile che il modo in cui un'esposizione creditizia è gestita costituisca un buon indicatore del fatto che si sia verificato o meno un aumento significativo del rischio di credito.

108. Nel valutare se vi sia stato un significativo aumento del rischio di credito per un'esposizione creditizia, gli enti creditizi dovrebbero inoltre tener conto dei seguenti fattori legati all'ambiente in cui un ente creditizio o il prestatore operano:
- a. deterioramento delle prospettive macroeconomiche rilevanti per un determinato prestatore o gruppo di prestatori. Le valutazioni macroeconomiche dovrebbero essere sufficientemente ampie da includere fattori rilevanti per famiglie, imprese, soggetti sovrani e altri tipi di prestatori. Inoltre, dovrebbero trattare tutte le differenze regionali rilevanti in termini di prestazioni economiche all'interno di una giurisdizione¹⁷; e
 - b. deterioramento delle prospettive per il settore o le industrie all'interno dei quali opera il prestatore.
109. L'identificazione precisa delle determinanti del rischio di credito e la dimostrazione attendibile della connessione tra tali determinanti e il livello del rischio di credito dovrebbero essere considerate fondamentali, poiché una variazione apparentemente piccola di una caratteristica qualitativa di un prestito potrebbe essere un potenziale indicatore chiave di un aumento consistente del rischio di default. Inoltre, in conformità dell'IFRS 9, paragrafo 5.5.9, la rilevanza di una variazione del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale dipende dal rischio di default al momento della suddetta rilevazione iniziale. A questo proposito, laddove un ente creditizio utilizzi variazioni della probabilità di default come mezzo per individuare variazioni del rischio di default, occorre tener conto dell'importanza di una determinata variazione della probabilità di default espressa in un rapporto (o tasso di fluttuazione) proporzionale alla probabilità di default al momento della rilevazione iniziale (vale a dire la variazione della probabilità di default, diviso la probabilità di default al momento della rilevazione iniziale), tenendo inoltre in considerazione il paragrafo B5.5.11 dell'IFRS 9. Tuttavia, dovrebbe essere presa in considerazione anche l'ampiezza della variazione della probabilità di default stessa (ad esempio probabilità di default alla data di valutazione, meno probabilità di default alla rilevazione iniziale).
110. Gli enti creditizi dovrebbero andare oltre al numero di "classi" risultanti da un declassamento poiché la variazione della probabilità di default per la variazione di una classe potrebbe non essere lineare (ad esempio, sulla base di dati e analisi attuali applicabili a determinate giurisdizioni, la probabilità di default in cinque anni di un'esposizione con rating BB corrisponde a circa il triplo di una con rating BBB). Inoltre, poiché l'importanza della variazione di una classe dipende dalla granularità del sistema di rating di ogni banca e, di conseguenza, dall'"ampiezza" di ciascuna classe, occorre definire un'appropriata segmentazione iniziale per garantire che un aumento significativo del rischio di credito per un'esposizione creditizia individuale o un gruppo di esposizioni creditizie non venga occultato all'interno di un segmento. A questo proposito, gli enti creditizi dovrebbero garantire che i sistemi di rating del rischio di credito includano un numero sufficiente di classi per distinguere

¹⁷ Cfr. principio 6 dei presenti orientamenti sulla considerazione di informazioni prospettiche, inclusi i fattori macroeconomici.

in modo appropriato il rischio di credito. Gli enti creditizi dovrebbero anche essere consapevoli del fatto che potrebbe verificarsi un significativo aumento del rischio di credito prima della variazione di una classe di credito.

111. Gli enti creditizi dovrebbero tener conto del fatto che, in alcune circostanze, un cambiamento negativo dei fattori elencati ai paragrafi 107 e 108 potrebbe non indicare un aumento significativo del rischio di credito. Ad esempio, ciò potrebbe verificarsi laddove la probabilità di default di un'esposizione creditizia con rating AA sia bassa e non molto superiore a quella di un'esposizione con rating AAA. Tuttavia, pochissime esposizioni creditizie riportano un rischio di credito così apparentemente basso e, come indicato al paragrafo 110, la sensibilità della probabilità di default alle classi di rating può aumentare fortemente al diminuire della qualità del rating.
112. Gli enti creditizi dovrebbero altresì essere consapevoli del fatto che, in alcune circostanze, alcuni fattori possono variare negativamente, ma possono essere controbilanciati dal miglioramento di altri fattori (cfr. guida applicativa IFRS 9, esempio 2). Tuttavia, vista l'importanza di determinare se si sia verificato un aumento significativo del rischio di credito, gli enti creditizi dovrebbero mettere in atto processi di governance e controllo in grado di convalidare in modo attendibile qualsiasi valutazione relativa alla possibilità che i fattori che potrebbero avere un impatto negativo sul rischio di credito siano controbilanciati da fattori che potrebbero avere un effetto positivo.
113. Gli enti creditizi dovrebbero considerare attentamente e soppesare le decisioni discrezionali prese dall'organo di gestione o dall'alta dirigenza dell'ente creditizio verso una variazione del rischio di credito. Ad esempio, laddove a causa di preoccupazioni relative al rischio di credito si decida di intensificare il monitoraggio di un prestatore o di una classe di prestatori, è improbabile che tale azione sia realizzata dall'entità con potere decisionale se l'aumento del rischio di credito non fosse considerato significativo.
114. Laddove un ente creditizio ritenga che vi sia stato un aumento significativo del rischio di credito per alcune, ma non tutte, le esposizioni creditizie verso una controparte, ad esempio a causa dei diversi momenti in cui i finanziamenti sono stati concessi, il suddetto ente dovrebbe garantire che siano identificate tutte le esposizioni creditizie ove si sia verificato un aumento significativo del rischio di credito.
115. Laddove un ente creditizio valuti la presenza di aumenti significativi del rischio di credito su base collettiva (ad esempio retail), la definizione dei portafogli dovrebbe essere riesaminata regolarmente per garantire che le esposizioni creditizie all'interno di questi continuino a condividere le caratteristiche di rischio in termini di risposta alle determinanti del rischio di credito. La modifica delle condizioni economiche può richiedere la riorganizzazione dei gruppi.
116. In linea con il paragrafo B5.5.1 dell'IFRS 9 sulla valutazione degli aumenti significativi del rischio di credito al momento della rilevazione iniziale su base collettiva, nei casi in cui risulti

che all'interno di un gruppo di esposizioni creditizie alcune esposizioni siano soggette a un aumento significativo del rischio di credito, gli enti creditizi dovrebbero spostare un sottogruppo o una parte del gruppo di esposizioni creditizie al calcolo delle perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito, anche se non è possibile identificarlo sulla base di un'esposizione creditizia individuale (cfr. IFRS 9, esempio illustrativo 5).

117. In conformità del paragrafo B5.5.6 dell'IFRS 9 e del paragrafo IE39 della guida applicativa per l'IFRS 9, se, sulla base di caratteristiche del rischio di credito comuni, non è possibile identificare un particolare sottogruppo di esposizioni creditizie per il quale il rischio di credito fosse aumentato in modo significativo, una parte adeguata del gruppo complessivo dovrebbe essere soggetta al calcolo delle perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito.
118. Il termine "significativo" non dovrebbe essere equiparato alla rilevanza statistica, ovvero il metodo di valutazione non dovrebbe basarsi esclusivamente sull'analisi quantitativa. Per i portafogli che dispongono di un elevato numero di piccoli crediti individuali e un ricco insieme di dati storici rilevanti, potrebbe essere possibile individuare aumenti "significativi" del rischio di credito in parte utilizzando tecniche statistiche. Tuttavia, per altre esposizioni creditizie, ciò potrebbe non essere fattibile.
119. Inoltre, il termine "significativo" non dovrebbe essere inteso in termini di impatto sugli schemi di bilancio dell'ente creditizio. L'identificazione e la rappresentazione in bilancio di aumenti significativi del rischio di credito dovrebbero essere effettuate anche laddove, in termini di probabilità di default, l'aumento del rischio di credito, con tutta probabilità, non influenzerà il fondo di accantonamento stabilito (ad esempio perché l'esposizione è completamente coperta da garanzie reali) per consentire agli enti creditizi di individuare e fornire informativa su tali aumenti. Questi ultimi potrebbero essere rilevanti per gli utenti che tentano di comprendere le tendenze del rischio di credito intrinseco delle esposizioni creditizie dell'ente creditizio.
120. Conformemente all'IFRS 9, paragrafo 5.5.9, la valutazione di aumenti significativi del rischio di credito si basa sulla comparazione tra il rischio di credito delle esposizioni alla data di riferimento del bilancio e il rischio di credito al momento della rilevazione iniziale. Il paragrafo BC 5.161 dell'IFRS 9 e l'esempio illustrativo 6 rappresentano un esempio dell'applicazione di tale principio alla norma, piuttosto che un'eccezione allo stesso principio. Questo esempio suggerisce che gli enti creditizi possono impostare un rischio di credito massimo per determinati portafogli al momento della rilevazione iniziale, fatto che sottoporrebbe il portafoglio al calcolo delle perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito laddove il rischio di credito aumenti oltre tale livello massimo. Tale semplificazione è rilevante solo quando le esposizioni sono segmentate in modo sufficientemente granulare in modo che un ente creditizio possa dimostrare che l'analisi è coerente con i principi dell'IFRS 9. In particolare, gli enti creditizi dovrebbero essere in grado di dimostrare che un aumento significativo del rischio di credito non si sia verificato per gli elementi del portafoglio prima che fosse raggiunta la classe di credito massima.

121. Gli enti creditizi dovrebbero riesaminare rigorosamente la qualità del loro metodo per valutare eventuali aumenti significativi del rischio di credito. L'organo di gestione o l'alta dirigenza dell'ente creditizio dovrebbero verificare l'esistenza di fattori aggiuntivi che dovrebbero essere presi in considerazione nella valutazione degli aumenti significativi del rischio di credito, cosa che migliorerebbe la qualità del loro metodo.
122. Gli enti creditizi dovrebbero prestare attenzione all'insorgere di eventuali distorsioni che potrebbero impedire la realizzazione delle finalità di cui all'IFRS 9. Laddove gli enti creditizi ritengano che il proprio metodo di attuazione possa aver causato distorsioni, essi dovrebbero modificare la valutazione per le distorsioni individuate e assicurare che sia soddisfatta la finalità di cui al principio (si vedano in particolare i paragrafi B5.5.1-B5.5.6 dell'IFRS 9).
123. I paragrafi 5.5.12 e B5.5.25-B5.5.27 dell'IFRS 9 stabiliscono i requisiti per la valutazione di aumenti significativi del rischio di credito per le esposizioni creditizie i cui flussi finanziari contrattuali sono stati rinegoziati o modificati. In particolare, per le modifiche che non determinano cancellazioni contabili, in conformità dell'IFRS 9, un'entità è tenuta a valutare se il rischio di credito sia aumentato in modo significativo confrontando a) il rischio di un default alla data di riferimento del bilancio sulla base dei termini contrattuali modificati con b) il rischio di default al momento della rilevazione iniziale sulla base dei termini contrattuali originali e non modificati.
124. Gli enti creditizi dovrebbero assicurarsi che le modifiche o le rinegoziazioni non nascondano l'aumento del rischio di credito e, di conseguenza, che le perdite attese su crediti siano sottovalutate e il passaggio al calcolo delle perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito sia ritardato per i debitori il cui rischio di credito si sia notevolmente deteriorato o che sfoci, in modo inappropriato, in un passaggio dal calcolo delle perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito al calcolo delle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi.
125. Nel determinare se sussista un aumento significativo del rischio di credito per un'esposizione creditizia modificata, durante l'elaborazione delle stime relative alle perdite attese su crediti gli enti creditizi dovrebbero essere in grado di dimostrare e considerare se tali modifiche o rinegoziazioni abbiano migliorato o ristabilito la capacità dell'ente creditizio di riscuotere interessi e pagamenti di capitale rispetto alla situazione al momento della rilevazione iniziale. Si dovrebbe inoltre considerare l'ammontare dei flussi finanziari contrattuali modificati nonché le implicazioni delle modifiche per il rischio di credito futuro dell'esposizione creditizia (tenendo conto del rischio di credito del debitore). I fattori da considerare includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quanto segue:
- a. se la modifica o la rinegoziazione dei termini contrattuali e dei flussi di cassa risultanti sia economicamente vantaggiosa per il debitore rispetto ai termini contrattuali originali non modificati e come la modifica influenzi economicamente la capacità del debitore di rimborsare il debito;

- b. se possono essere individuati fattori che supportano la valutazione da parte di un ente creditizio in merito alla capacità del debitore di rimborsare il debito, comprese le circostanze che portano alla modifica e le prospettive future del debitore sulla base delle modifiche, considerando condizioni attuali, previsioni macroeconomiche e prospettive di settore/industria in cui opera il debitore, modello di business del debitore, piano aziendale (di gestione) del debitore che descriva le aspettative del debitore rispetto alle sue performance future, solidità finanziaria e flussi di cassa; e
- c. se il piano aziendale del debitore sia attuabile, realizzabile e coerente con il piano di rimborso di interessi e capitale secondo i termini contrattuali modificati dell'esposizione creditizia.

126. Le esposizioni creditizie trasferite al calcolo delle perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito, successivamente rinegoziate o modificate e non eliminate contabilmente, non dovrebbero ritornare al calcolo delle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi a meno che non sussistano prove sufficienti che il rischio di credito lungo la vita dell'esposizione non sia aumentato in misura significativa rispetto a quello riscontrato al momento della rilevazione iniziale. Ad esempio, quando un ente creditizio accorda diverse concessioni, quali riduzioni dei tassi di interesse o posticipo dei rimborsi di capitale verso i debitori in difficoltà finanziarie, l'esposizione creditizia può presentare caratteristiche di minore rischio di credito anche se in realtà il debitore può ancora essere soggetto a difficoltà finanziarie, senza prospettive realistiche di osservare i rimborsi pianificati per il periodo restante dell'esposizione. Conformemente al punto B5.5.27 dell'IFRS 9, "tra le prove che i criteri per la rilevazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito non sono più soddisfatti si possono annoverare dati storici attestanti prestazioni di pagamento aggiornate e puntuali a fronte di clausole contrattuali modificate. In genere, il cliente dovrebbe dimostrare con costanza un buon comportamento di pagamento per un periodo di tempo prima che il rischio di credito sia considerato diminuito. Per esempio, dati storici attestanti pagamenti mancati o incompleti di norma non sarebbero cancellati per il solo fatto di aver effettuato un pagamento puntuale a seguito di una modifica delle clausole contrattuali".

4.3.3 Ricorso a espedienti pratici

127. L'IFRS 9 prevede una serie di espedienti pratici volti ad alleviare l'onere di implementazione per un'ampia gamma di imprese, considerando che l'IFRS 9 sarà adottato da diverse entità, anche esterne al settore bancario.

128. I paragrafi che seguono trattano i seguenti espedienti pratici: l'insieme di informazioni che un'entità è tenuta a prendere in considerazione per il calcolo delle perdite attese su crediti; l'eccezione per le esposizioni creditizie a "basso" rischio di credito e la presunzione relativa per lo scaduto da più di 30 giorni.

129. Gli enti creditizi dovrebbero fare un ricorso limitato agli espedienti pratici in quanto questi potrebbero generare distorsioni significative e poiché, visto il settore di attività, l'impegno per ottenere le informazioni pertinenti non dovrebbe richiedere "eccessivi costi o

sforzi”. Gli enti creditizi dovrebbero prendere in considerazione la necessità di apportare rettifiche laddove si utilizzino espedienti pratici per evitare eventuali distorsioni, in quanto questi dovrebbero considerare che la finalità dell’IFRS 9 è quella di stimare le perdite attese su crediti per riflettere un importo obiettivo e ponderato in base alle probabilità, determinato valutando una gamma di possibili risultati (IFRS 9, paragrafo 5.5.17).

130. Qualora un ente creditizio faccia ricorso a tali espedienti pratici, esso dovrebbe produrre chiare giustificazioni in merito.

Insieme delle informazioni

131. L’IFRS 9, paragrafo B5.5.15, sancisce che “l’entità deve prendere in considerazione informazioni ragionevoli e dimostrabili che sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi” e che “l’entità non necessita di effettuare una ricerca approfondita di informazioni per determinare se il rischio di credito è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale”. Gli enti creditizi non dovrebbero interpretare tali dichiarazioni in modo restrittivo e dovrebbero sviluppare sistemi e processi che utilizzino tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili relative al gruppo di esposizioni o all’esposizione individuale necessarie per una buona, solida e coerente applicazione dei requisiti contabili. Tuttavia, non è necessario sostenere costi e oneri operativi aggiuntivi se questi non contribuiscono all’applicazione corretta dell’IFRS 9.

Esenzione “basso rischio di credito”

132. Secondo il paragrafo 5.5.10 dell’IFRS 9, “l’entità può supporre che il rischio di credito relativo a uno strumento finanziario non è aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale, se viene determinato che lo strumento finanziario ha un basso rischio di credito alla data di riferimento del bilancio”. Anche se gli enti creditizi dispongono della possibilità, per i “rischi di credito a basso rischio”, di non valutare se il rischio di credito sia aumentato significativamente dalla rilevazione iniziale, l’utilizzo di tale esenzione dovrebbe essere limitato. In particolare, gli enti creditizi dovrebbero effettuare una valutazione tempestiva degli aumenti significativi del rischio di credito per tutte le esposizioni creditizie.
133. In tale contesto, gli enti creditizi dovrebbero sempre rilevare le variazioni delle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi attraverso il fondo di accantonamento in assenza di un aumento significativo del rischio di credito e, in caso di aumento significativo del rischio di credito, trasferire le esposizioni creditizie al calcolo delle perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito. Al fine di ottenere un’applicazione corretta dell’IFRS 9, qualsiasi utilizzo dell’esenzione per basso rischio di credito dovrebbe essere accompagnato da prove chiare del fatto che, alla data di riferimento del bilancio, il rischio di credito fosse sufficientemente basso e che non potesse essersi verificato un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale.

134. Per spiegare il significato di basso rischio di credito nel paragrafo B5.5.22 dell'IFRS 9, il paragrafo B5.5.23 dell'IFRS 9 cita come esempio uno strumento con rating esterno "investment grade". Tuttavia, le esposizioni creditizie alle quali un'agenzia di rating del credito assegni un "investment grade" non possono essere automaticamente considerate a basso rischio di credito. Gli enti creditizi dovrebbero basarsi principalmente sulle proprie valutazioni del rischio di credito per valutare il rischio di credito di un'esposizione creditizia e non fare affidamento esclusivamente o meccanicamente sui rating delle agenzie di rating del credito (ove questi siano disponibili). Tuttavia, rating di credito interno ottimistici, rispetto a rating esterni, dovrebbero richiedere analisi e giustificazioni aggiuntive da parte dell'organo di gestione o dell'alta dirigenza dell'ente creditizio.

Presunzione relativa per lo scaduto da più di 30 giorni

135. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di procedure di valutazione e gestione del rischio di credito per assicurare che gli aumenti significativi di detto rischio siano rilevati ben prima che le esposizioni diventino scadute o morose. Sebbene l'utilizzo della presunzione relativa per lo scaduto da più di 30 giorni non sia escluso, come misura di sicurezza, in conformità dell'IFRS 9, insieme ad altri indicatori precedenti per la valutazione di aumenti significativi del rischio di credito, gli enti creditizi dovrebbero evitare di utilizzarlo come indicatore primario per il passaggio al calcolo delle perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito.

136. Qualsiasi affermazione secondo cui la presunzione relativa per lo scaduto da più di 30 giorni sia confutata sulla base del fatto che non si sia verificato un aumento significativo del rischio di credito dovrà essere accompagnata da un'analisi approfondita che dimostri chiaramente che lo scaduto da più di 30 giorni non è correlato con un aumento significativo del rischio di credito¹⁸. Tale analisi dovrebbe prendere in considerazione informazioni attuali e prospettive attendibili e dimostrabili che possano far sì che future perdite di flussi di cassa differiscano dall'esperienza storica.

137. A questo proposito, gli enti creditizi dovrebbero utilizzare informazioni prospettive pertinenti, che siano ragionevoli e dimostrabili, per verificare l'esistenza di una relazione sostanziale tra tali informazioni e le determinanti del rischio di credito. Gli enti creditizi non dovrebbero utilizzare la presunzione relativa per lo scaduto da più di 30 giorni a meno che non abbiano dimostrato che le informazioni prospettive non avessero alcuna relazione sostanziale con la determinante del rischio di credito o che tali informazioni non fossero disponibili senza costi e sforzi indebiti.

138. Nei pochi casi in cui le informazioni relative allo scaduto siano il miglior criterio disponibile per un ente creditizio per determinare quando le esposizioni dovrebbero passare alla categoria delle perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito, gli enti creditizi dovrebbero prestare particolare attenzione al calcolo del fondo a copertura delle perdite

¹⁸ Ad esempio, in alcune giurisdizioni, è pratica comune che i prenditori ritardino i rimborsi per alcune esposizioni, ma i dati storici mostrano come tali mancati pagamenti siano riscossi per intero nei mesi successivi.

attese su crediti nei 12 mesi successivi per garantire che dette perdite siano rilevate in modo adeguato, in conformità della finalità della valutazione di cui all'IFRS 9. Inoltre, gli enti creditizi dovrebbero considerare che fare affidamento in misura significativa sulle informazioni retrospettive causerà distorsioni nell'attuazione del modello di contabilizzazione delle perdite attese su crediti; inoltre, gli enti creditizi dovrebbero assicurare l'osservanza delle finalità delle disposizioni in materia di riduzione di valore di cui all'IFRS 9 (ovvero riflettere le perdite attese su crediti che soddisfino le finalità di valutazione indicate e per rilevare tutti gli aumenti significativi del rischio di credito).

4.4 Valutazione prudenziale delle pratiche relative al rischio di credito, tenendo conto delle perdite attese su crediti e dell'adeguatezza patrimoniale

4.4.1 Principio 1 Valutazione della gestione del rischio di credito

Le autorità competenti dovrebbero valutare periodicamente l'efficacia delle pratiche relative al rischio di credito dell'ente creditizio.

139. Le autorità competenti dovrebbero accertarsi che gli enti creditizi abbiano adottato e rispettato le buone pratiche relative al rischio di credito di cui ai presenti orientamenti. La valutazione delle autorità competenti dovrebbe verificare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quanto segue:

- a. la solidità della funzione di revisione del rischio di credito interna dell'ente creditizio e la relativa capacità di prendere in considerazione tutte le esposizioni creditizie;
- b. l'adeguatezza della qualità dei processi e dei sistemi dell'ente creditizio per identificare, classificare, monitorare e affrontare tempestivamente le variazioni del rischio di credito per tutte le esposizioni creditizie nonché la considerazione di tutte le condizioni attuali e le informazioni prospettive, inclusi i fattori macroeconomici, nella valutazione esperta in materia di credito dell'alta dirigenza, oltre all'adeguatezza della documentazione alla base di tale valutazione;
- c. l'esistenza di processi dell'ente creditizio che riflettano la propensione al rischio dell'ente creditizio, in modo da assicurare che le esposizioni creditizie soggette a un aumento del rischio di credito dopo la creazione o l'acquisto a un livello superiore rispetto alla propensione al rischio dell'ente creditizio siano tempestivamente individuate e correttamente monitorate e che le stime relative al fondo a copertura delle perdite attese su crediti rispecchino in modo adeguato gli aumenti del rischio di credito di tali esposizioni, laddove tali aumenti siano identificati. Se un ente creditizio origina o acquista un'esposizione creditizia il cui rischio di credito al momento dell'acquisizione supera la propensione al rischio dell'ente, e che rappresenta pertanto un'eccezione alle politiche e alle norme relative ai finanziamenti dell'ente, le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia stabilito e osservi processi e controlli adeguati per quanto riguarda: identificazione iniziale, revisione,

approvazione e documentazione di tali esposizioni; segnalazione all'alta dirigenza di tali eccezioni alle politiche e, per esposizioni individualmente significative, all'organo di gestione, nonché il corretto monitoraggio di tali esposizioni dopo la rilevazione iniziale. Le autorità competenti dovrebbero altresì valutare se i processi e i controlli dell'ente creditizio distinguano separatamente le stime relative ai fondi a copertura delle perdite attese su crediti in relazione alle esposizioni conformi alla propensione al rischio dell'ente creditizio da quelle relative alle esposizioni creditizie più rischiose;

- d. fornitura regolare (ad esempio trimestralmente o se richiesto più spesso) all'organo di gestione o all'alta dirigenza dell'ente creditizio di informazioni appropriate circa il rischio di credito delle esposizioni creditizie, le variazioni del rischio di credito, il fondo a copertura delle perdite attese su crediti in questione e le variazioni delle stime dei fondi di accantonamento;
- e. se le previsioni incluse in valutazioni e calcoli del rischio di credito non siano solo ragionevoli e dimostrabili, ma anche coerenti con le previsioni utilizzate per altri scopi da parte dell'ente creditizio, e siano tutte rese disponibili alle autorità competenti; e
- f. solide politiche e procedure dell'ente creditizio per la convalida dell'esattezza e della coerenza dei suoi modelli di valutazione interni del rischio di credito.

140. Nel procedere a tali valutazioni, le autorità competenti possono richiedere agli enti creditizi di fornire informazioni supplementari, non divulgate pubblicamente, attraverso regolari segnalazioni prudenziali, relazioni ad hoc o ispezioni in loco. Inoltre, le autorità competenti potrebbero utilizzare tali metodi per ottenere informazioni supplementari durante lo svolgimento delle valutazioni di cui ai principi descritti di seguito.

4.4.2 Principio 2 Valutazione del calcolo delle perdite attese su crediti

Le autorità competenti dovrebbero essere sicure che i metodi impiegati da un ente creditizio per determinare i fondi da contabilizzare generano un calcolo appropriato delle perdite attese su crediti, in conformità del quadro contabile applicabile.

141. Nel valutare i metodi impiegati da un ente creditizio per stimare i fondi di accantonamento, le autorità competenti dovrebbero assicurarsi che l'ente creditizio osservi politiche e pratiche coerenti con i principi di calcolo delle perdite attese su crediti di cui ai presenti orientamenti, tra cui, a titolo indicativo ma non esaustivo, quanto segue:

- a. le procedure utilizzate da un ente creditizio per calcolare le perdite attese su crediti sono solide, tempestive e prendono in considerazione criteri quali la valutazione aggiornata dei fattori di attenuazione del rischio di credito (e, in particolare, garanzie reali, rischio residuo dopo aver preso in considerazione i fattori di attenuazione, correlazione di tale rischio con il merito creditizio dei prenditori e il potenziale impatto in termini di efficacia della protezione), le stime del flusso di cassa sulla base di valutazioni dei fattori specifici del prenditore e delle condizioni macroeconomiche attuali e future, insieme ad altre informazioni in prospettiva pertinenti che incidono sull'esigibilità attesa dell'esposizione creditizia dell'ente creditizio;

- b. il quadro e la metodologia per stabilire i fondi di accantonamento, sia collettivamente, sia individualmente, sono solidi;
 - c. i fondi aggregati per le esposizioni creditizie sono adeguati, in conformità dei requisiti contabili pertinenti e in relazione all'esposizione del rischio di credito nel portafoglio dell'ente creditizio;
 - d. la mancata riscossione è rilevata nel periodo appropriato mediante fondi di accantonamento o svalutazioni; e
 - e. indipendentemente dal metodo utilizzato per determinare le perdite attese su crediti, i processi interni dell'ente creditizio per il calcolo delle perdite attese su crediti tengono conto del rischio di credito che l'ente creditizio ha assunto e delle variazioni del rischio di credito delle esposizioni creditizie dell'ente creditizio.
142. Le autorità competenti dovrebbero esaminare l'utilizzo degli espedienti pratici di cui alla sezione 4.3 per determinare l'adeguatezza del calcolo delle perdite attese su crediti.
143. Le autorità competenti possono utilizzare i lavori svolti da revisori interni ed esterni per riesaminare la valutazione dei rischi di credito dell'ente creditizio e le funzioni di calcolo delle perdite attese su crediti¹⁹.

4.4.3 Principio 3 – Valutazione dell'adeguatezza patrimoniale

Nel valutare l'adeguatezza patrimoniale complessiva dell'ente creditizio, le autorità competenti dovrebbero altresì considerare le pratiche relative al rischio di credito di un ente creditizio.

144. Nel valutare l'adeguatezza del livello dei fondi di accantonamento per esposizioni creditizie in quanto elemento dell'adeguatezza patrimoniale complessiva dell'ente creditizio, le autorità competenti dovrebbero esaminare le pratiche relative al rischio di credito e tenere conto del fatto che i processi, la metodologia e le ipotesi sottostanti il calcolo delle perdite attese su crediti dell'ente creditizio richiedono l'esercizio di un alto livello di esperienza nella valutazione in materia di credito.
145. Durante le valutazioni, le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente creditizio abbia:
- a. mantenuto sistemi e controlli efficaci per identificare, calcolare, monitorare e controllare in modo tempestivo il livello del rischio di credito, gli aumenti significativi del rischio di credito e i problemi relativi alla qualità delle attività;

¹⁹ Orientamenti ABE sull'organizzazione interna (GL 44) e Orientamenti dell'ABE sulla comunicazione tra le autorità competenti e i revisori legali dei conti (EBA/GL/2016/05)

- b. analizzato tutti i fattori significativi rilevanti che incidono sul rischio di credito e sull'esigibilità del portafoglio; e
 - c. stabilito un processo accettabile di stima dei fondi di accantonamento che soddisfi, almeno al minimo, i principi stabiliti nei presenti orientamenti, inclusi i relativi requisiti contabili.
146. Nel valutare l'adeguatezza patrimoniale, le autorità competenti dovrebbero considerare come le politiche e le pratiche contabili e di valutazione del rischio creditizio di un ente creditizio influenzino la valutazione delle attività e dei profitti dello stesso ente creditizio e, di conseguenza, la sua posizione patrimoniale.
147. Laddove le autorità competenti individuino carenze durante la valutazione delle pratiche relative al rischio di credito dell'ente creditizio, queste dovrebbero considerare come tali carenze influenzano il livello dei fondi di accantonamento rilevati e, qualora l'importo complessivo dei fondi non fosse adeguato in conformità del quadro contabile applicabile, l'autorità competente dovrebbe discuterne con l'organo di gestione e con l'alta dirigenza dell'ente creditizio e, se necessario, adottare le opportune azioni di vigilanza ulteriori.
148. In particolare, nel caso in cui le carenze di valutazione del rischio di credito o di calcolo delle perdite attese su crediti siano significative o non vi venga posto rimedio tempestivamente, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione l'imposizione di requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri a norma dell'articolo 104, sezione III, capitolo 2, titolo VII della direttiva 2013/36/UE.